

**Iniziativa della Regione
Emilia-Romagna per l'acquisizione
di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia
ai sensi dell'articolo 116, comma III,
della Costituzione**

**Documentazione riferita all'avvio ed al
progressivo sviluppo dell'iniziativa della
Regione Emilia-Romagna, dal primo
Documento di indirizzi della Giunta alla
sottoscrizione dell'Accordo preliminare del
28 febbraio 2018**

26 SETTEMBRE 2018

Volume 1

**INIZIATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI FORME
E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, COMMA III,
DELLA COSTITUZIONE**

Dossier di documentazione a cura del
Servizio Riforme istituzionali, rapporti
con la Conferenza delle regioni e
coordinamento della legislazione



Gabinetto della Presidenza

Premessa

La presente pubblicazione viene trasmessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 571 della legge n. 147 del 2013 dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna al Ministro degli affari regionali e delle autonomie per l'avvio formale del negoziato con il Governo, in funzione della sottoscrizione dell'Intesa.

Essa racchiude, in due volumi, gli atti formali e i documenti ufficiali adottati dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'avvio e del successivo sviluppo dell'iniziativa intrapresa dalla Regione Emilia-Romagna per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione: dal Documento di indirizzi diffuso dalla Giunta il 28 agosto 2017 fino alla più recente evoluzione dell'iniziativa, impressa dalla Giunta con l'adozione di un nuovo documento di indirizzi il 23 luglio 2018 condivisi dall'Assemblea legislativa nella seduta del 18 settembre 2018, in vista della formale riapertura del negoziato con il governo.

Mediante tali atti, pur confermando pienamente l'originaria impostazione dell'iniziativa si è proceduto, infatti, ad ampliare la portata delle richieste inizialmente formulate, estendendo a 15 il numero delle materie - 12 di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni e 3 di competenza legislativa esclusiva statale - cui esse afferiscono.

Ciascun documento è preceduto da una breve nota descrittiva del suo contenuto ed è riportato secondo un criterio di ordinazione cronologico che ne ha suggerito una duplice partizione.

Il primo volume raccoglie gli atti che hanno scandito il percorso compiuto nel corso della XVII legislatura statale: dalla formale adozione dell'iniziativa da parte della Regione Emilia-Romagna nell'agosto 2017, sino alla sottoscrizione dell'Intesa preliminare quadro del 28 febbraio 2018 con il precedente Esecutivo.

Il secondo volume raccoglie invece:

- gli atti compiuti dalla Regione a far data dall'avvio della XVIII legislatura statale e già in parte portati alla conoscenza del Ministro delegato alla negoziazione;
- Le schede di elaborazione tecnica che, in relazione a ciascuna delle 15 materie oggetto dell'iniziativa, declinano autonomamente le richieste di ulteriori forme e condizioni di autonomia, sulla base degli indirizzi politici e degli obiettivi attesi, con riferimento alle principali fonti costituzionali e ordinarie interessate, alla descrizione dell'oggetto e alla motivazione.

Completa il volume un'appendice dedicata alla documentazione che sottolinea il costante dialogo tra la Regione, gli enti locali del territorio, le loro forme associative, e le rappresentanze di tutte le categorie economiche e sociali firmatarie del Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna.

Indice

I. Nota tecnica di illustrazione della disposizione di cui all'articolo 116, comma III, della Costituzione, per l'attribuzione di "forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario", con specifica attenzione all'iter procedurale	7
1. Il quadro costituzionale	8
2. Il potenziamento dei poteri regionali mediante l'identificazione delle "forme e condizioni ulteriori di autonomia" attraverso l'attuazione dell'articolo 116, comma III, della Costituzione	9
3. L'iter in ambito nazionale	11
4. L'iter in ambito regionale	11
5. L'ipotesi per un progetto di autonomia differenziata della Regione Emilia-Romagna	12
6. Il criterio di selezione delle materie oggetto di autonomia differenziata	13
6.1 Ambiti funzionali prioritari oggetto della piattaforma per l'avvio del negoziato con il Governo	14
6.1.1 Le quattro aree di intervento strategico e le competenze complementari e accessorie	14
6.1.2 La tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale	14
6.1.3 "Tutela e sicurezza del lavoro"	14
6.1.4 "Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria"	16
6.2 Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione	18
6.2.1 "Internazionalizzazione e commercio con l'estero"	18
6.2.2 "Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa"	18
6.3 Territorio, rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture	19
6.4 "Governo del territorio e rigenerazione urbana"	19
6.4.1 "Tutela dell'ambiente"	20
6.5 Tutela della salute	20
6.5.1 "Tutela della salute"	20
6.6 Le competenze complementari e accessorie	22
6.6.1 Il coordinamento della finanza pubblica	22
6.6.2 La governance istituzionale	23
6.6.3 Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea	23
7. Le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive. La corrispondenza tra risorse e funzioni	23
II. Documento di indirizzi della Giunta regionale per l'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione" del 28 agosto 2017	25

III.	Risoluzione dell'Assemblea legislativa n.5321 del 3 ottobre 2017 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione"	9
IV	Dichiarazione di intenti sottoscritta il 18 ottobre 2017 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Paolo Gentiloni	51
V	Risoluzione assembleare n. 5600 del 14 novembre 2017, recante "Sugli sviluppi del negoziato con il Governo circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia da parte della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 116 comma III della Costituzione"	55
VI	Aggiornamento del Documento di indirizzi per l'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione" a seguito dell'avvio del negoziato con il Governo del 16 novembre 2017 e per la sua prosecuzione	61
	Introduzione	64
	I. I principi di fondo e la logica politico-istituzionale della proposta della Regione Emilia-Romagna	66
	II. La proposta della Regione Emilia-Romagna per rilanciare il regionalismo e avviare la riforma del sistema multilivello	69
	III. Le materie suscettibili di differenziazione a favore delle Regioni a statuto ordinario e i principi ivi sottesi	69
	IV. Tratti comuni e distintivi della proposta Emilia-Romagna rispetto alla proposta della Regione Lombardia	71
	V. Dettaglio delle competenze richieste dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal documento di indirizzi della Giunta regionale del 28 agosto 2017 e dalla Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 5321 del 3 ottobre 2017	72
	VI. Profili di finanza pubblica. L'assunzione di nuove funzioni differenziate e i meccanismi di reperimento delle corrispondenti risorse finanziarie	91
VII	Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale all'Assemblea Legislativa nella seduta del 16 gennaio 2018 concernente "Aggiornamento sul percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione"	95
VIII	Risoluzione n. 6124 del 12/2/2018: "Comunicazione del Presidente della Giunta circa gli esiti del negoziato con il Governo, ai fini della formale sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma III, della Costituzione"	125

-
- IX** **Risoluzione n. 6129 del 12/2/2018: Conclusione della fase preliminare concernente il negoziato volto alla sottoscrizione dell’Intesa con il Governo per il conseguimento di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’articolo 116, comma III, della Costituzione** **129**
- X** **L’Accordo preliminare-quadro del 28 febbraio 2018 tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Emilia-Romagna** **139**

I.

Nota tecnica di illustrazione della disposizione di cui all'articolo 116, comma III, della Costituzione, per l'attribuzione di "forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario", con specifica attenzione all'iter procedurale

Il documento che segue riassume le analisi tecnico giuridiche elaborate dalle strutture della Giunta regionale in merito al disposto dell'art. 116, comma III, della Costituzione, al fine di consentire all'organo esecutivo di adottare le determinazioni necessarie ad avviare il percorso finalizzato all'acquisizione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Servizio riforme istituzionali, rapporti
con la conferenza delle regioni e
coordinamento della legislazione

Filomena Terzini

28 agosto 2017

Nota tecnica di illustrazione della disposizione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'attribuzione di "forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario", con specifica attenzione all'iter procedurale

1. Il quadro costituzionale

Obiettivo della presente proposta è avviare un percorso che conduca all'emanazione di una legge che meglio definisca il sistema di autogoverno incentrato sulla Regione e sui Comuni sia in sé sia in quanto aggregati negli enti di area vasta.

Il quadro ipotizzato si fonda su due elementi principali, che la legge dovrebbe definire:

- Il potenziamento dei poteri regionali mediante l'identificazione delle "forme e condizioni ulteriori di autonomia" attraverso l'attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione;
- L'individuazione di un quadro concordato tra la Regione e lo Stato dei poteri regionali nella definizione del sistema istituzionale interno alla regione, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni comunali e alla identificazione e strutturazione delle forme di collaborazione di area vasta;

La presentazione, da parte della Regione, di una proposta di autonomia differenziata costituisce non un rifiuto ma una valorizzazione del modello di Stato regionale autonomista e solidale disegnato dalla Costituzione. La richiesta della Regione Emilia-Romagna ha il preciso scopo di puntare allo **sviluppo del territorio regionale**, fornendo alla Regione – che ha già dimostrato nella sua storia una solida capacità amministrativa – gli **strumenti per portare a compimento il ridisegno delle funzioni amministrative nel proprio ambito territoriale**, e le conseguenti modalità di organizzazione delle stesse.

Il riferimento non è perciò esclusivamente rivolto alla differenziazione di cui all'art. 116, comma terzo, ma anche a possibili forme di attuazione particolare, sulla base dei principi di adeguatezza e differenziazione, del complessivo quadro autonomistico disegnato dalla Costituzione. Ciò in realizzazione di un processo che può essere immaginato e compiuto per successivi gradi, dei quali la proposta qui tratteggiata potrebbe costituire il primo.

Se dunque la proposta si presenta, anche dal punto di vista procedurale, come attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., essa in realtà mira all'emanazione mediante un unico atto di tutte le disposizioni che possono risultare utili allo scopo di realizzare, nella Regione Emilia-Romagna, un sistema di autogoverno funzionale ed efficiente.

2. Il potenziamento dei poteri regionali mediante l'identificazione delle “forme e condizioni ulteriori di autonomia” attraverso l'attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione

Il primo punto di riferimento della presente proposta è costituito dalla disciplina racchiusa nel testo ad oggi vigente dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità per le Regioni di ottenere ulteriori ambiti di autonomia “differenziata” rispetto all'assetto delle competenze legislative e amministrative assegnato alle stesse regioni ordinarie.

L'art. 116, terzo comma, consente infatti di attribuire alle Regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost., ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti:

- tutte le materie che l'art. 117 Cost., terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni¹;

¹ **Ai sensi del vigente art. 117, comma terzo, Cost.**, sono materie di legislazione concorrente: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

- un ulteriore, limitato, numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:
 - l'organizzazione della giustizia di pace (lettera l);
 - le norme generali sull'istruzione (lettera n);
 - la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s).

Dal punto di vista procedurale, l'attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali; la legge deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

L'iter appena delineato è stato recentemente integrato da una disposizione della legge di stabilità del 2014. **L'art. 1, comma 571, della legge 147 del 2013** dispone infatti che *“anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento”*.

Quest'ultima disposizione, finalizzata a dare impulso a un istituto fino ad ora mai attuato, non reca invero una disciplina analitica del procedimento; scelta questa che appare motivata dalla volontà di non ingessare un iter che deve essere ispirato alla massima celerità e fluidità. La norma, che si colloca a monte del procedimento di cui all'art. 116, comma terzo, Cost., si limita piuttosto a far assumere un ruolo centrale nella vicenda al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali, cui spetterà gestire i rapporti con la Regione al fine di pervenire all'intesa, creando una sorta di corsia preferenziale per il raggiungimento della medesima intesa in tempi rapidi. Fondamentalmente, infatti, l'autonomia differenziata non si traduce necessariamente in un aumento della spesa pubblica complessiva, ma, al contrario, si la stessa si sostanzia in una diversa distribuzione delle risorse tra le amministrazioni, centrale e regionale, nella prospettiva di un recupero di efficacia ed efficienza. Ciò sulla base della premessa che l'aumento del dinamismo del territorio di una Regione attraverso i meccanismi di autogoverno possa tradursi in un maggiore sviluppo, che costituisce un vantaggio per la finanza pubblica e per l'intera comunità nazionale.

3. L'iter in ambito nazionale

Come già evidenziato al paragrafo 1, il conferimento alle Regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, comma terzo, Cost., presuppone:

- l'iniziativa della Regione interessata;
- la previa acquisizione del parere degli enti locali;
- l'intesa tra Regione interessata e Stato;
- una legge delle Camere approvata a maggioranza assoluta.

Una disciplina puntuale del procedimento ex art. 116, comma terzo, Cost. era peraltro contenuta in uno schema di disegno di legge di iniziativa governativa approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007, ma poi decaduto.

Merito di quella iniziativa fu aver chiarito i passaggi procedurali indispensabili per definire il percorso e cioè:

- a) iniziativa regionale, con la presentazione di una proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari regionali da lui delegato, previa acquisizione del parere degli enti locali (nella specie, laddove istituito, del CAL).
- b) schema di intesa fra Stato e Regione sulle forme e condizioni particolari di autonomia, proposto dal Presidente del Consiglio e approvato dal Consiglio dei Ministri. Definizione dei contenuti dell'intesa: rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione.
- c) disegno di legge statale d'iniziativa governativa di approvazione e recepimento dell'intesa.

4. L'iter in ambito regionale

Con specifico riguardo all'iter regionale, il disegno di legge del 2007 sopra citato si limitava a stabilire che l'iniziativa da presentare al Governo dovesse essere deliberata secondo le modalità e le forme stabilite dalla regione medesima.

Ebbene, tenuto conto degli impatti che il riconoscimento degli spazi di maggiore autonomia determina sull'intero sistema regionale, nonché delle esperienze fin qui maturate in altre Regioni, è evidente che il raggiungimento dell'intesa con lo Stato da parte della Giunta regionale debba avvenire in raccordo con l'Assemblea legislativa.

Nel contesto appena descritto si potrebbe, quindi, ipotizzare, quale primo atto di impulso in ambito regionale, contestualmente all'approvazione della Delibera da parte della giunta regionale che autorizza l'avvio del negoziato con il Governo, il parallelo avvio del confronto, in seno all'Assemblea Legislativa, per la formulazione di indirizzi politici da parte della stessa Assemblea.

Quanto al parere degli Enti Locali, espressamente richiesto dall'art. 116, comma terzo, Cost., si potrebbe ipotizzare l'espressione di un parere, su richiesta della Giunta, da parte del Consiglio delle Autonomie locali, organo di consultazione e di rappresentanza degli enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto e dall'art. 56 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Tale coinvolgimento, a ben vedere, potrebbe articolarsi in più momenti ad esempio attraverso una prima informativa circa i contenuti della proposta preliminare da parte della Giunta regionale, e successivamente, un parere formale sulla proposta definita a seguito dell'avvio del negoziato anzi detto.

Riguardo all'eventuale scelta di far precedere al negoziato con lo Stato una consultazione referendaria della popolazione regionale, si ritiene che nella prospettiva indicata e in un contesto di sperimentata solidità del rapporto tra la Regione, le istituzioni locali, le associazioni di categoria del mondo delle imprese e sindacali e i cittadini sia preferibile, anche per evitare gli ingenti costi legati alla consultazione referendaria, percorrere direttamente la strada della sperimentazione e applicazione dei nuovi ambiti e modelli di autogoverno.

Ciò non certo per realizzare in astratto uno "statuto di autonomia differenziata" rivolto a realizzare, in termini rivendicativi, una sorta di *tertium genus* tra Regioni ordinarie e Regioni speciali, ma per intraprendere un percorso finalizzato alla realizzazione di un progetto di governo istituzionale in grado di valorizzare le vocazioni territoriali e la capacità di governo che la Regione e il sistema delle autonomie possono ulteriormente esprimere.

5. L'ipotesi per un progetto di autonomia differenziata della Regione Emilia-Romagna

A questo scopo la scelta di proporre iniziative di attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione corrisponde alla necessità di ricorrere a strumenti che hanno una copertura costituzionale nell'ottica di rafforzare, in alcuni settori, l'azione amministrativa che caratterizza da sempre le politiche della Regione Emilia-Romagna. Come è ben noto, l'attuazione della norma costituzionale, poste le procedure indicate nell'articolo 116, comma terzo, Cost., presuppone la richiesta allo Stato di forme e condizioni particolari di autonomia che, nei settori individuati, potranno riguardare:

- con priorità le funzioni amministrative in settori ed ambiti in cui è forte l'intreccio legislativo tra Stato e Regioni e che hanno un maggior radicamento nelle politiche territoriali, con il conseguente adeguamento legislativo ed eventuale destinazione finale della competenza legislativa alla Regione;
- le competenze amministrative e la disciplina legislativa del loro esercizio da parte della Regione;
- la sola disciplina legislativa.

6. Il criterio di selezione delle materie oggetto di autonomia differenziata

In questo senso, la proposta si qualifica, anzitutto, per la **selezione delle materie** nelle quali la richiesta di autonomia viene avanzata: che non sono tutte, ma solo quelle necessarie a portare a compimento il ridisegno dell'amministrazione regionale in parte già avviato per effetto della legge n. 13 del 2015.

La richiesta di autonomia, anche legislativa differenziata – segnatamente, nelle materie del governo del territorio, delle politiche del lavoro, di ambiente e difesa del suolo, dell'istruzione e formazione professionale, in materia sanitaria – appare quindi necessaria per garantire alla Regione il potere di disciplinare contenuti e modalità di esercizio delle funzioni amministrative che, in questi settori, vengono esercitate, a vario titolo e dalle diverse amministrazioni, sul territorio regionale. Una autonomia legislativa, quindi, strumentale alla ricomposizione delle funzioni nei predetti settori, anche attraverso l'eventuale riorganizzazione delle corrispondenti strutture periferiche statali e la loro conseguente razionalizzazione.

Ai fini dell'attribuzione di autonomia, infine, è altresì richiesto il rispetto dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali sanciti dall'art. 119 Cost. A questo riguardo la

cd. legge sul federalismo fiscale (l. n. 42 del 2009) prevede che con la legge ex articolo 116, terzo comma, Cost., si debba procedere all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 Cost. e ai principi della medesima legge sul federalismo fiscale (art. 14). Questo comporta altresì che le eventuali maggiori risorse attribuite devono avere una relazione stretta con le funzioni ulteriori riconosciute alla Regione, a cui devono essere stabilmente collegate, sulla base dell'intesa e della conseguente legge statale. L'assegnazione di nuove risorse deve essere, in altri termini, strettamente commisurata alle nuove funzioni.

Quanto ai possibili ambiti oggetto di richiesta da parte della Regione, nell'ottica di realizzare forme di autonomia compatibili con l'obiettivo di valorizzazione delle vocazioni territoriali, il progetto in parola potrebbe anche riguardare, ove ritenuto necessario, ipotesi di riorganizzazione anche degli uffici periferici statali interessati dal nuovo assetto di competenze conseguente al transito di funzioni dallo Stato alla Regione.

Le materie più qualificanti ai fini del progetto di richiesta di autonomia sono:

- “tutela e sicurezza del lavoro”;
- “istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria”;
- “internazionalizzazione e commercio con l'estero”;
- “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo start up di impresa”;
- “governo del territorio e rigenerazione urbana”;
- “tutela della salute”;
- “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”;
- “tutela dell'ambiente”;
- “*governance* interistituzionale regionale e locale”;
- partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea.

6.1 ambiti funzionali prioritari oggetto della piattaforma per l'avvio del negoziato con il Governo

6.1.1 Le quattro aree di intervento strategico e le competenze complementari e accessorie

Alla luce di queste premesse, la Giunta ha inteso focalizzare l'attenzione su quattro aree di intervento strategico, indicate come prioritarie nel Programma di mandato della Legislatura in corso, e corrispondenti alle misure per:

- la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale;
- l'internazionalizzazione delle imprese, la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno all'innovazione;
- il territorio e la rigenerazione urbana, l'ambiente e le infrastrutture;
- la tutela della salute.

L'acquisizione e il concreto esercizio delle competenze differenziate in tali ambiti necessitano altresì di competenze complementari e accessorie utili alla realizzazione delle misure corrispondenti, riferibili sostanzialmente al *“coordinamento della finanza pubblica”*, alla *“governance istituzionale”* e alla *“partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea”*.

6.1.2 La tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale

In tali ambiti, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

6.1.3 “tutela e sicurezza del lavoro”

- a. le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale di riordino (n. 13/2015), perseguendo l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:
 - (i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi quelli connessi al “piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro” previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;

- (ii) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015. L'obiettivo è quello di assicurare, nelle logiche di sussidiarietà con il sistema delle Agenzie accreditate, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. L'utenza stimata che sarà possibile seguire con queste risorse è pari a circa 15.000/20.000 soggetti l'anno. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";
- b. le politiche passive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di sostegno al reddito non coperti da strumenti di previdenza sociale oggi di competenza dell'INPS, anche mediante deroghe sulle connessioni da stabilire tra politiche attive e passive. I mercati del lavoro sono, infatti, "*naturalmente*" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare le priorità sui beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza rispetto alle politiche attive del lavoro;
- c. vigilanza sulla regolarità del lavoro, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo degli strumenti di politica attiva di competenza regionale, in raccordo con le istituzioni nazionali competenti. Si tratta infatti di rafforzare azioni di controllo e ispettive per contrastare situazioni di irregolarità sul mercato del lavoro, in stretta connessione con le sedi dell'Ispettorato del lavoro competenti.

6.1.4 "Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria"

- a. strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione Professionale che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione

scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione Professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" (di competenza statale) o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la *leFP* sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano nella collaborazione con le imprese rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire ad almeno 3.500 giovani una offerta di percorsi di *leFP* realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda

- di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;
- b. la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi qualificati di istruzione che rispondano alle esigenze effettive provenienti dal tessuto produttivo regionale;
 - c. consentire una adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico.

6.2 Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione

In tali ambiti, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

6.2.1 “internazionalizzazione e commercio con l'estero”

- a. strumenti anche normativi per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione non solo commerciale e produttiva, ma anche del sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese nei loro percorsi di internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE e *Invitalia*.

6.2.2 “ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa”

- a. strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di

innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate per circa il 50% al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo *start up* d'impresa, e per l'altro 50% al sistema regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei (ad esempio, *Fraunhofer*).

6.3 Territorio, rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture

In tali ambiti, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

6.4 “governo del territorio e rigenerazione urbana”

- a. l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la realizzazione di infrastrutture e impianti produttivi. L'esercizio di tali competenze ha l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale. Le ulteriori competenze si riferiscono, in particolare, alla disciplina dei procedimenti in materia di paesaggio ed edilizia, anche ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi e della messa in sicurezza sismica;
- b. l'acquisizione di competenze rinforzate e differenziate, anche legislative, in ordine alla pianificazione territoriale coerenti con l'articolazione del governo territoriale regionale;
- c. azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento alla integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali);

- d. Qualificare il sistema delle infrastrutture a supporto del sistema produttivo al fine di garantire una elevata qualità dello sviluppo.

6.4.1 “tutela dell’ambiente”

- a. il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con specifico riguardo all’emanazione di norme di dettaglio nell’ambito della disciplina stabilita con legge statale;
- b. il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell’ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all’integrazione amministrativa in materia;
- c. il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;
- d. il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all’esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell’ambito della *governance* stabilita dalla legge statale.

6.5 Tutela della salute

In tale ambito, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

6.5.1 “tutela della salute”

- a. limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), si chiede la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio la spesa sul personale o sui farmaci). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente la autonomia

- gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;
- b. sul sistema di *governance* delle Aziende sanitarie si richiede il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo aziende trasversali di carattere regionale;
 - c. possibilità di riconoscere alla Regione la determinazione di criteri “differenziati” per la distribuzione dei farmaci;
 - d. possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, tramite l’allargamento del numero di vaccinazioni obbligatorie, rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sempre nell’ambito dei LEA, per i residenti in regione Emilia-Romagna;
 - e. possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale;
 - f. possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela;
 - g. l’incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l’inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie. Infatti l’adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende Sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l’esigenza di completare la

realizzazione delle case della salute in modo da garantire a tutti i territori una equa distribuzione dei servizi, si accompagnano alla cronica difficoltà di sostituzione delle apparecchiature biomediche che induce rilevanti inefficienze nel sistema di cura. Vista la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse nazionali dedicate alla alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex art. 20 Legge 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili, si ritiene alla stato attuale non rinviabile la individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex art.116 della costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare la inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico.

6.6 Le competenze complementari e accessorie

6.6.1 Il coordinamento della finanza pubblica

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione riguarda, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie Locali, la definizione di criteri applicativi, modalità e tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale" nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della l.r. n. 12/2010 (*Patto di stabilità territoriale*) ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, comuni e province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l'*overshooting* ovvero il non utilizzo di risorse destinate agli investimenti.

6.6.2 La governance istituzionale

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

6.6.3 Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (L. n. 234/2012).

7. Le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive. La corrispondenza tra risorse e funzioni

Come noto, la copertura finanziaria delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione è prevista dall'articolo 14 della legge delega n. 42/2009 "*Federalismo Fiscale*", in conformità all'articolo 119 della Costituzione.

In termini estremamente sintetici, devono richiamarsi i profili tecnici circa le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive eventualmente assunte dalle regioni, così come previste dall'articolo 119 della Costituzione, e cioè "tributi propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio", ed eventualmente "trasferimenti di natura perequativa".

In concreto, la soluzione più immediatamente percorribile è quella di prevedere compartecipazioni sul gettito di tributi erariali riferibili al territorio della regione, maggiori per la regione che acquisisce competenze differenziate e rinforzate.

Questa è la strada che intende proporre la Regione Emilia-Romagna.


Nello specifico – a copertura delle funzioni ulteriormente richieste – intende proporre la propria compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al suo territorio, da definire in sede di negoziato con il Governo.

Ciò comporterà ricadute positive nelle dinamiche di crescita, sia per la maggiore autonomia relativamente alle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni di autonomia, sia per l'effetto moltiplicatore di un *budget* certo di investimenti pubblici. Ciò può comportare previsioni di crescita significativa del PIL nei prossimi anni, con ricadute positive su tutto il Paese per effetto di maggiori entrate fiscali.

II.

Documento di indirizzi della Giunta regionale per l'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione" del 28 agosto 2017

Preceduto dalla Nota tecnica, il Documento di indirizzi della Giunta regionale per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione costituisce l'atto formale che dà impulso all'iniziativa della Regione Emilia-Romagna e contiene una prima elaborazione delle richieste di autonomia differenziata, articolate in 4 aree strategiche e in un'area trasversale dedicata alle competenze complementari e accessorie.



Assessorato al Bilancio,
Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari opportunità

Documento di indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione

1. Inquadramento ed obiettivi dell'iniziativa

La Giunta della Regione Emilia-Romagna intende avviare un percorso per il potenziamento dell'autogoverno del sistema territoriale attraverso l'attivazione dello strumento disciplinato dall'articolo 116, comma III, della Costituzione, norma che, come noto, consente l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un'intesa con la Regione interessata.

La richiesta di competenze legislative e amministrative differenziate è finalizzata a realizzare forme di autonomia rinforzata per il sistema territoriale della Regione, con l'obiettivo di acquisire una più estesa autonomia in ambiti cruciali per lo sviluppo del territorio.

La Regione considera un perno essenziale del mandato politico della Legislatura l'azione di programmazione partecipata e condivisa dalle parti sociali, dalle città, dalle università, dall'intera società regionale a sostegno di una visione dello sviluppo fondata su una forte coesione sociale. Questi obiettivi si radicano lungo quattro pilastri:

- lo stretto legame fra tutela e sicurezza del lavoro, promozione di nuova occupazione e qualità della formazione delle competenze, dalla istruzione e formazione tecnica e professionale fino alla istruzione universitaria,
- lo sviluppo ed innovazione delle attività di impresa, fondata su ricerca ed internazionalizzazione,
- il governo e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente;
- la tutela della salute come elemento fondante di un *welfare* che è centro di una coesione, base di una crescita senza fratture.

Strettamente connessa a questi obiettivi, e con lo stesso grado di importanza, l'iniziativa si colloca nella prospettiva di incrementare gli *standard* di rendimento delle istituzioni, sia per concorrere alla riorganizzazione concreta delle politiche territoriali, sia, più in generale, per concorrere all'ammodernamento dello Stato e alla razionalizzazione della spesa pubblica.

L'iniziativa, dunque, non è tesa a realizzare uno "*statuto di autonomia differenziata*", ovvero un *tertium genus* tra regioni ordinarie e regioni speciali, ma a intraprendere un percorso il cui esito sia la valorizzazione delle vocazioni territoriali e della capacità di governo che la Regione e il sistema delle autonomie possono ulteriormente esprimere; senza con questo minare i capisaldi dell'ordinamento costituzionale, *in primis* il principio perequativo – che regola i meccanismi di finanziamento delle funzioni pubbliche territoriali – e i valori solidaristici e cooperativi su cui è fondato.

Capisaldi di questa iniziativa sono il mantenimento dei valori dell'unità giuridica, economica e finanziaria della Nazione, nonché il riconoscimento delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori competenze acquisite. Tutto ciò nella cornice, non in discussione, dell'articolo 119 Cost. e dell'art. 14 della l. n. 42/2009, alla base dei quali vi è la necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse per il loro esercizio. L'articolo 14 citato sancisce, in particolare, che "*con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni, si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge*".

È a partire da questi presupposti che si può intraprendere il negoziato con il Governo al fine di addivenire, anche in tempi rapidi, alla prevista intesa, passaggio procedurale fondamentale richiesto dalla Costituzione e preordinato all'approvazione della legge statale di attribuzione delle ulteriori competenze alla Regione.

Il riconoscimento di un'autonomia a "perimetro variabile", come indubbiamente è quella prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, richiede necessariamente un ruolo cruciale del Governo nazionale, non solo nel raccordare fra loro le diverse realtà territoriali, che presentano oggi condizioni così differenti tra di loro, ma nel permettere alle regioni meglio posizionate nel nuovo contesto europeo di diventarne leader, e alle altre di agganciarsi a questi processi di aggiustamento strutturale, ricompattando il Paese in una strategia di crescita articolata ma unitaria.

Quanto all'*iter* tecnico procedurale, concluso, da parte della Giunta, l'esame preliminare degli indirizzi strategici, e avviato il confronto in Assemblea Legislativa, sarà necessaria una formale iniziativa della Giunta a cui seguiranno, come si è fatto cenno, il negoziato con il Governo, la sottoscrizione dell'intesa, la presentazione del disegno di legge governativo alle Camere e la sua successiva approvazione a maggioranza assoluta.

2. Le quattro aree di intervento strategico e le competenze complementari e accessorie

Alla luce di queste premesse, la Giunta, come si è detto, ha inteso focalizzare l'attenzione su quattro aree di intervento strategico, indicate come prioritarie nel Programma di mandato della Legislatura in corso, e corrispondenti alle misure per:

- la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale;
- l'internazionalizzazione delle imprese, la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno all'innovazione;
- il territorio e la rigenerazione urbana, l'ambiente e le infrastrutture;
- la tutela della salute.

L'acquisizione e il concreto esercizio delle competenze differenziate in tali ambiti necessitano altresì di competenze complementari e accessorie utili alla realizzazione delle misure corrispondenti, riferibili sostanzialmente al "*coordinamento della finanza pubblica*", alla "*governance istituzionale*" e alla "*partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea*".

2.1. La tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale

In tali ambiti, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

2.1.1. "tutela e sicurezza del lavoro"

- a. le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale di riordino (n. 13/2015), perseguendo l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:
 - (i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015. Si tratta,

infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;

(ii) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015. L'obiettivo è quello di assicurare, nelle logiche di sussidiarietà con il sistema delle Agenzie accreditate, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. L'utenza stimata che sarà possibile seguire con queste risorse è pari a circa 15.000/20.000 soggetti l'anno. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";

- b. le politiche passive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di sostegno al reddito non coperti da strumenti di previdenza sociale oggi di competenza dell'INPS, anche mediante deroghe sulle connessioni da stabilire tra politiche attive e passive. I mercati del lavoro sono, infatti, "*naturalmente*" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare le priorità sui beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza rispetto alle politiche attive del lavoro;
- c. vigilanza sulla regolarità del lavoro, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo degli strumenti di politica attiva di competenza regionale, in raccordo con le istituzioni nazionali competenti. Si tratta infatti di rafforzare azioni di controllo e ispettive per contrastare situazioni di irregolarità sul mercato del lavoro, in stretta connessione con le sedi dell'Ispettorato del lavoro competenti.

2.1.2. "Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria"

- a. strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione Professionale che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al

sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione Professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" (di competenza statale) o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la *leFP* sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano nella collaborazione con le imprese rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di *leFP* realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;

- b. la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi qualificati di istruzione che rispondano alle esigenze effettive provenienti dal tessuto produttivo regionale;
- c. consentire una adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico.

2.2. Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione

In tali ambiti, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

2.2.1. “internazionalizzazione e commercio con l'estero”

- a. strumenti anche normativi per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione non solo commerciale e produttiva, ma anche del sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese nei loro percorsi di internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE e *Invitalia*.

2.2.2. “ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa”

- a. strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate per circa il 50% al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo *start up* d'impresa, e per l'altro 50% al sistema regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei (ad esempio, *Fraunhofer*).

2.3. Territorio, rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture

In tali ambiti, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

2.3.1. *“governo del territorio e rigenerazione urbana”*

- a. l’acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la realizzazione di infrastrutture e impianti produttivi. L’esercizio di tali competenze ha l’obiettivo di incrementare l’attrattività del sistema territoriale. Le ulteriori competenze si riferiscono, in particolare, alla disciplina dei procedimenti in materia di paesaggio ed edilizia, anche ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi e della messa in sicurezza sismica;
- b. l’acquisizione di competenze rinforzate e differenziate, anche legislative, in ordine alla pianificazione territoriale coerenti con l’articolazione del governo territoriale regionale;
- c. azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento alla integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell’abitare e di costruzione di comunità e identità locali);
- d. Qualificare il sistema delle infrastrutture a supporto del sistema produttivo al fine di garantire una elevata qualità dello sviluppo.

2.3.2. *“tutela dell’ambiente”*

- a. il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con specifico riguardo all’emanazione di norme di dettaglio nell’ambito della disciplina stabilita con legge statale;
- b. il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell’ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all’integrazione amministrativa in materia;

-
- c. il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;
 - d. il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della *governance* stabilita dalla legge statale.

2.4. Tutela della salute

In tale ambito, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

2.4.1. "tutela della salute"

- a. limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), si chiede la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio la spesa sul personale o sui farmaci). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente la autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;
- b. sul sistema di *governance* delle Aziende sanitarie si richiede il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo aziende trasversali di carattere regionale;
- c. possibilità di riconoscere alla Regione la determinazione di criteri "differenziati" per la distribuzione dei farmaci;
- d. possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, tramite l'allargamento del numero di vaccinazioni obbligatorie, rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sempre nell'ambito dei LEA, per i residenti in regione Emilia-Romagna;

- e. possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale;
- f. possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela;
- g. l'incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie. Infatti l'adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende Sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l'esigenza di completare la realizzazione delle case della salute in modo da garantire a tutti i territori una equa distribuzione dei servizi, si accompagnano alla cronica difficoltà di sostituzione delle apparecchiature biomediche che induce rilevanti inefficienze nel sistema di cura. Vista la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse nazionali dedicate alla alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex art. 20 Legge 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili, si ritiene allo stato attuale non rinviabile la individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex art.116 della costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare la inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico.

2.5. Le competenze complementari e accessorie

2.5.1. Il coordinamento della finanza pubblica

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione riguarda, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie Locali, la definizione di criteri applicativi, modalità e tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale" nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della l.r. n. 12/2010 (*Patto di stabilità territoriale*) ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, comuni e province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l'*overshooting* ovvero il non utilizzo di risorse destinate agli investimenti.

2.5.2. La governance istituzionale

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

2.5.3. Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (L. n. 234/2012).

3. Le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive. La corrispondenza tra risorse e funzioni

Come noto, la copertura finanziaria delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione è prevista dall'articolo 14 della legge delega n. 42/2009 "*Federalismo Fiscale*", in conformità all'articolo 119 della Costituzione.

In termini estremamente sintetici, devono richiamarsi i profili tecnici circa le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive eventualmente assunte dalle regioni, così come previste dall'articolo 119 della Costituzione, e cioè "tributi propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio", ed eventualmente "trasferimenti di natura perequativa".

In concreto, la soluzione più immediatamente percorribile è quella di prevedere compartecipazioni sul gettito di tributi erariali riferibili al territorio della regione, maggiori per la regione che acquisisce competenze differenziate e rinforzate.

Questa è la strada che intende proporre la Regione Emilia-Romagna.

Nello specifico – a copertura delle funzioni ulteriormente richieste – intende proporre la propria compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al suo territorio, da definire in sede di negoziato con il Governo.

Ciò comporterà ricadute positive nelle dinamiche di crescita, sia per la maggiore autonomia relativamente alle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni di autonomia, sia per l'effetto moltiplicatore di un *budget* certo di investimenti pubblici. Ciò può comportare previsioni di crescita significativa del PIL nei prossimi anni, con ricadute positive su tutto il Paese per effetto di maggiori entrate fiscali.



III.

Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 5321 del 3 ottobre 2017 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione"

In virtù di una precisa scelta politica, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di esercitare il potere di iniziativa consentitogli dall'art. 116, comma III, della Costituzione attribuendo alla Giunta la facoltà di definire gli indirizzi volti a determinare il contenuto della propria proposta, sì da sottoporli successivamente alla valutazione delle forze politiche presenti nella propria Assemblea legislativa. La Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017 che segue costituisce l'atto con il quale l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha ritenuto di condividere gli indirizzi dettati dalla Giunta e di aggiungere alle materie individuate dall'esecutivo regionale la richiesta di competenze in ordine all'organizzazione della giustizia di pace.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE

Oggetto n. 5321 - Risoluzione proposta dal Presidente Pompignoli, su mandato della I Commissione, recante: Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. (Prot. DOC/2017/0000588 del 5 ottobre 2017)

RISOLUZIONE

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visti e richiamati

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica *“adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*;
- l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale *“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”*;
- l'articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5714 – 527.5270
email seggraula@regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it

visto altresì

- l'articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;

considerato

- che il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso alla Presidenza di questa Assemblea, con nota prot. AL/2017/41597 del 29 agosto 2017, il *Documento di indirizzi per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 agosto 2017;

- che il richiamato *Documento di indirizzi* è stato iscritto all'ordine del giorno generale di questa Assemblea con il numero 5166, assegnato alle Commissioni assembleari e fatto oggetto di illustrazione da parte del Presidente della Giunta nella seduta del 12 settembre 2017 della Commissione referente I *Bilancio, Affari generali ed istituzionali*;

- che nella su menzionata comunicazione il Presidente ha precisato come l'iniziativa sia riconducibile alle priorità della Legislatura regionale in corso, così come declinate nel Programma di mandato, riferendosi in particolare agli interventi di contrasto alla disoccupazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro, alle misure per il rafforzamento delle capacità competitive e per l'innovazione del tessuto produttivo, l'internazionalizzazione, il supporto allo *start up* per le nuove imprese e il sostegno degli investimenti;

- che il richiamato *Documento di indirizzi*, contenente le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed amministrative, è stato sottoposto alla condivisione e alla valutazione degli organi assembleari, attraverso l'esame delle Commissioni competenti per materia, in sede consultiva, e della Commissione I *Bilancio, Affari generali ed istituzionali* in sede referente;

- che, come precisato in sede di illustrazione da parte del Presidente della Giunta, sul richiamato *Documento di indirizzi* è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con le associazioni e le istituzioni firmatarie del Patto per il lavoro, nonché con i rappresentanti delle autonomie territoriali dell'Emilia-Romagna ai fini della condivisione dei contenuti ivi previsti;

dato atto

- del dibattito svolto, in sede consultiva, nelle Commissioni assembleari competenti, rispettivamente: dalla Commissione II *Politiche economiche*, nelle sedute del 13 e 20 settembre 2017; dalla Commissione III *Territorio, Ambiente e Mobilità*, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione IV *Salute e politiche sociali*, nella seduta del 19 settembre 2017; dalla Commissione V *Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità*, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione *per la parità e per i diritti delle persone* nella seduta del 13 settembre 2017;

dato altresì atto

- del dibattito svolto, in sede referente, dalla Commissione I *Bilancio, affari generali ed istituzionali* nelle sedute del 12 e 25 settembre 2017.

VALUTATI

gli ambiti indicati nel Documento di indirizzi

- con riferimento alle competenze in materia di **“TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE”** la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

“tutela e sicurezza del lavoro”

- a. le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenda regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale di riordino (n. 13/2015), perseguendo l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:
 - (i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenda per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego, come verrà definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;
 - (ii) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";

-
- b. le politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro definendo le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza;
 - c. vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento.

“istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria”

a - strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (*leFP*) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" (di competenza statale) o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la *leFP* sono residui, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di *leFP* realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non

universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;

b - la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, accrescendo significativamente il livello di partecipazione all'istruzione terziaria e l'occupabilità dei giovani;

c - consentire un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;

- con riferimento alle competenze in materia di **“INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE”**, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

“internazionalizzazione e commercio con l'estero”

- strumenti anche normativi per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti prioritariamente l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. Promuovere altresì il sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna, anche al fine di rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE e Invitalia;

“ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa”

- strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, in particolare

delle piccole e medie imprese, rafforzando reti e filiere, al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo start up d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei;

- con riferimento alle competenze in materia di **“TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”**, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

“governo del territorio e rigenerazione urbana”

a - l’acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture impianti produttivi, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica;

b - definizione d’intesa con lo Stato di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all’integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell’abitare e di costruzione di comunità e identità locali), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale;

c - qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un’elevata qualità dello sviluppo;

“tutela dell’ambiente”

a - il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all’emanazione di norme di dettaglio nell’ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l’organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;

b - il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell’ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all’integrazione amministrativa in materia. Le agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;

c - il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;

d - il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della *governance* stabilita dalla legge statale;

e - il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio). Strumenti di finanziamento adeguati anche con la costituzione di appositi Fondi regionali;

- con riferimento alle competenze in materia di **“TUTELA DELLA SALUTE”** la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

a - limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché nel rispetto dell'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro, si chiede la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio la spesa sul personale o sui farmaci). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente l'autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;

b - sul sistema di *governance* delle Aziende sanitarie si richiede il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliere-universitarie, nonché costituendo Aziende trasversali di carattere regionale, nel rispetto del dettato del D.Lgs. n. 517/1999 e garantendo la coerenza con la L.R. 29/2004 e quindi in pieno accordo con le linee di programmazione regionale e con il parere obbligatorio degli atenei interessati;

c - autonomia nella definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione del farmaco garantendo, ove previsto la riscossione delle quote partecipate dei cittadini;

d - possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, anche attraverso la revisione del numero dei vaccini obbligatori, rispetto a quanto previsto a livello nazionale all'interno dei LEA per i residenti in regione Emilia-Romagna;

e - possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale e del turn over, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale, anche attraverso il finanziamento diretto dei contratti di formazione lavoro;

f - possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela, nel quadro della disciplina dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente);

g - l'incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie, escluso l'incremento della pressione fiscale da parte della Regione. Infatti l'adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l'esigenza di completare la realizzazione delle Case della salute in modo da garantire a tutti i territori una equa distribuzione dei servizi, si accompagnano alla cronica difficoltà di sostituzione delle apparecchiature biomediche che induce rilevanti inefficienze nel sistema di cura. Vista la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse nazionali dedicate all'alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili, si ritiene allo stato attuale non rinviabile l'individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico;

- con riferimento alle competenze complementari e accessorie in materia di:

a. - "COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA"

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione riguarda, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie locali, la definizione di criteri applicativi, modalità e tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale", nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della legge regionale n. 12 del 2010 (*Patto di stabilità*)

territoriale) ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, Comuni e Province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l'*overshooting*, ovvero il non utilizzo di risorse destinate agli investimenti.

b. - "GOVERNANCE ISTITUZIONALE"

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative;

c. - "PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA"

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (legge n. 234 del 2012);

CONDIVISA

- la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna *"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"*;

IMPEGNA

- il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando quale prioritario oggetto di contrattazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:

- a. *tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;*
- b. *internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;*
- c. *territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;*
- d. *tutela della salute;*

e. competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica;

- il Presidente della Giunta, fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati, ad avviare, in una seconda fase, il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa prevista dal comma III dell'articolo 116 sulla materia indicata dalla lettera I) del comma II dell'art. 117, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;
- il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale;
- il Presidente della Giunta a trasmettere all'Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione;

IMPEGNA ALTRESÌ


- la Giunta regionale a comunicare tempestivamente a questa Assemblea il formale avvio del negoziato con il Governo nazionale;
- la Giunta regionale ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi e per gli effetti del già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 2017

IV.

**Dichiarazione di intenti sottoscritta il
18 ottobre 2017 dal Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini,
e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
On. Paolo Gentiloni**

Facendo seguito alla risoluzione assembleare n. 5321 del 3 ottobre 2017, il 18 ottobre 2017, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto la Dichiarazione di intenti che ha sancito il formale avvio del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata della Regione Emilia-Romagna.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICHIARAZIONE D'INTENTI

A seguito della risoluzione adottata il 3 ottobre dal Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, al fine di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia, il Governo e la Giunta regionale intendono dare corso a tale proposito. Quanto al Governo, anzitutto mediante i necessari approfondimenti con tutti i Ministeri interessati, tenendo conto delle possibilità e dei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Come è noto, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede al riguardo un procedimento complesso: il primo passo è già stato compiuto, perché si è manifestata una volontà univoca, da parte della Regione, nella sua assemblea elettiva, diretta a tale scopo.

Le materie interessate saranno oggetto di ogni necessaria valutazione, da compiere anche in forma bilaterale, in modo da perseguire un esito positivo sia per la Regione sia per l'ordinamento repubblicano sia, soprattutto, nell'interesse del Paese.

Roma, 18 ottobre 2017

Il Presidente della Regione Emilia Romagna
On. Stefano Bonaccini

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Paolo Gentiloni



V.

**Risoluzione assembleare n. 5600 del
14 novembre 2017, recante “Sugli sviluppi
del negoziato con il Governo circa il
conseguimento di ulteriori forme di
autonomia da parte della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 116
comma III della Costituzione”**

A seguito dell’avvio del negoziato settore per settore, che ha coinvolto le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, per corrispondere agli impegni assunti dalla Giunta con l’Assemblea legislativa, si è reso necessario aggiornare il confronto con la stessa attraverso l’approvazione di una nuova risoluzione del 14 novembre.



- Approvate nelle sedute ord. del 16/11/2017 (P.)

Risoluzione "Sugli sviluppi del negoziato con il Governo circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia da parte della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 116, comma III della Costituzione."

oggetto n. 5600

L'Assemblea Legislativa

premessato che

con la risoluzione 5321 del 3 ottobre 2017, l'Assemblea legislativa ha condiviso la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma III, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ed ha impegnato il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini del raggiungimento della summenzionata intesa, prevista dal comma III dell'articolo 116 della Costituzione, individuando quale prioritario oggetto di contrattazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:

- a) tutela e la sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;
- b) internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;
- c) territorio e rigenerazione urbano, ambiente e infrastrutture;
- d) tutela della salute;
- e) competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica, nonché alla partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'unione europea
- f) organizzazione della giustizia di pace.

valutato che

- in attuazione della summenzionata risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017; in data 18 ottobre il Presidente Bonaccini ha firmato con il premier Gentiloni una dichiarazione di intenti che ha formalizzato l'avvio del percorso per l'autonomia differenziata, richiesta dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma III della Costituzione.
- successivamente a tale dichiarazione di intenti è stata adottata, ad esito del referendum consultivo del 22 ottobre u.s., una risoluzione da parte del Consiglio della Regione Lombardia in data 7 novembre u.s.;

- la presidenza del Consiglio dei Ministri, per mezzo del Sottosegretario degli Affari regionali, ha convocato per il 9 novembre 2017 l'avvio del negoziato per dar seguito alle richieste di Regione Emilia-Romagna e di Regione Lombardia;
- di tale convocazione è stata data formale comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea legislativa da parte dell'Assessore al riordino istituzionale in data 8 novembre 2017;

valutato ulteriormente che

le iniziative avviate dalle Regioni nel quadro dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, pur nelle loro rispettive peculiarità, riaprono il dibattito sul futuro del regionalismo italiano;

considerato che

- a seguito della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre u.s., si darà avvio ad incontri mirati volti ad esaminare prioritarie aree strategiche individuate da entrambe le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e ciò a partire dalle due riunioni convocate dal Governo, rispettivamente, presso la sede della Presidenza della Regione Emilia-Romagna il 17 novembre p.v. e presso la Presidenza della Regione Lombardia il 21 novembre p.v.;
- dalla Comunicazione del Presidente Bonaccini illustrata in data odierna all'Assemblea Legislativa, si evince che la Giunta ha dato corso ad un sistematico approfondimento relativamente a tutte le materie oggetto di differenziazione sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea legislativa con la citata risoluzione n. 5321 e ha contestualmente individuato possibili ulteriori aree di competenze differenze differenziabili a norma dell'art. 116, comma III, Cost.;

si impegna

a caratterizzare il procedimento, finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione ed in particolare il confronto politico con il Governo, per la definizione dell'intesa, con la previsione di una forma di partecipazione in forma congiunta da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e degli enti locali, mediante una delegazione assembleare nella persona della Presidente dell'Assemblea legislativa o consigliere suo delegato, di rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci-ER, delle Province,

individuati dall'UPI, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti;

impegna

- a. Il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, anche alla luce del comune lavoro avviato con la Regione Lombardia, per l'individuazione, ciascuna per le proprie specificità territoriali e pur nella diversità delle richieste, degli oggetti di differenziazione per il riconoscimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulle quali sottoscrivere l'intesa con il Governo;
- b. Il Presidente della Giunta regionale a definire eventuali ulteriori competenze oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari;
- c. Il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assembleia, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale e, prima della sottoscrizione finale, a ottenere il mandato definitivo dall'Assemblea legislativa.

I Consiglieri

Stefano Biondi (G. AMARO PD)
Raffaella Simioli (SENSOLI N.55)


Stefano (T. F. G. F. G.)

Clivio (E. A. IMI FI)

Roberto (DEBOME - LN)

Giuseppe (TARUFFI - SINISTRA ITALIANA)


Roberto (PRODI - G. AMARO PD)



VI.

Aggiornamento del Documento di indirizzi per l'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione" a seguito dell'avvio del negoziato con il Governo del 16 novembre 2017 e per la sua prosecuzione

Facendo immediatamente seguito alla risoluzione assembleare del 14 novembre 2017, la Giunta regionale ha elaborato in data 16 novembre 2017 un Aggiornamento del Documento di indirizzi per l'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione" a seguito dell'avvio del negoziato con il Governo del 16 novembre 2017 e per la sua prosecuzione. Tale documento è stato posto a base del confronto con i Ministeri.





GIUNTA REGIONALE

ASSESSORATO BILANCIO, RIORDINO
ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE E PARI

Aggiornamento del Documento di indirizzi per l'acquisizione di "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. III, della Costituzione*", a seguito dell'avvio del negoziato con il Governo del 9 novembre 2017 e per la sua prosecuzione

16 novembre 2017

Introduzione

Il presente documento è frutto degli approfondimenti tecnici e politici svolti dalla Giunta regionale a seguito della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 5321 del 3 ottobre u.s. e della Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 18 ottobre u.s. dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in preparazione dell'avvio del negoziato. Vengono enucleati i principi fondanti della proposta della Regione Emilia-Romagna; esplicitate le materie e le funzioni oggetto della richiesta; esaminati gli assi portanti del finanziamento delle accresciute competenze richieste. Il documento analizza, inoltre, il contesto determinato dalla celebrazione del referendum consultivo del 22 ottobre u.s. nelle regioni Lombardia e Veneto; Regioni che, subito dopo il referendum, hanno adottato, rispettivamente: la prima, il 7 novembre u.s. una risoluzione del Consiglio lombardo; la seconda, un'iniziativa legislativa della Giunta regionale finalizzata ad acquisire la differenziazione ex art. 116, comma 3, Cost. per mezzo di una proposta di legge alle Camere e rispetto alla quale risulta avviato l'iter in Consiglio regionale. Il documento affronta, infine, il nodo dei meccanismi costituzionali e di legge ordinaria di natura finanziaria connessi alla richiesta di estensione di competenze e, sotto questo profilo, pone a confronto i principi e le metodologie sottesi alle diverse proposte. Le valutazioni e gli approfondimenti svolti dalla Giunta confermano ampiamente la bontà dell'impostazione sin qui seguita e i criteri di selezione delle materie costituzionali su cui la Regione chiede la differenziazione. Pertanto, gli impegni assegnati dall'Assemblea legislativa al Presidente della Regione con la risoluzione n. 5321 del 3 ottobre u.s. risultano perfettamente coerenti.

Premesso, dunque, che il nucleo portante degli obiettivi strategici rimane quello cristallizzato nella suddetta risoluzione, riflessioni ulteriori sono state svolte anche relativamente ad altri ambiti di competenza potenzialmente suscettibili di richiesta di differenziazione.

In particolare, è oggetto di valutazione l'inserimento, tra le richieste, di una differenziazione delle competenze regionali in materia di "protezione della fauna e disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria". Materia, quest'ultima, che si riconduce all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., relativa alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia quest'ultima già inclusa tra quelle considerate dalla proposta regionale.

Al contempo, è oggetto di valutazione l'inserimento, tra le richieste, di ulteriori competenze differenziate anche nel settore della Cultura e dello Sport.



Le materie da ultimo richiamate sono parimenti riconducibili alla competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, comma III, Cost. che fa espresso riferimento alle materie "ordinamento sportivo" e "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali".

I. I principi di fondo e la logica politico-istituzionale della proposta della Regione Emilia-Romagna

Con l'avvio del negoziato, il 9 novembre u.s., conseguente alla sottoscrizione della dichiarazione di intenti sottoscritta il 18 ottobre u.s. dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, è importante rimarcare i tratti salienti dell'iniziativa dell'Emilia-Romagna alla luce del contesto politico che è venuto a determinarsi successivamente alla celebrazione dei *referendum* consultivi di Lombardia e Veneto del 22 ottobre u.s. ed alle iniziative rispettivamente adottate in ordine al percorso di cui all'art. 116, co III, Cost.

Rilevano, in questa fase, i principali obiettivi qualificanti della risoluzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna del 3 ottobre 2017 e della risoluzione del Consiglio regionale della Lombardia del 7 novembre 2017. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, peraltro, nell'ultima sua seduta del 14 novembre u.s., ha approvato all'unanimità di tutte le forze politiche, un'ulteriore Risoluzione, la n. 5600. Tale Risoluzione impegna il Presidente della Giunta a proseguire nel percorso intrapreso e ad ampliare il novero delle competenze oggetto della richiesta di autonomia. Anche nella Regione Lombardia il percorso si è incentrato su una risoluzione consiliare, che ha ad oggetto 6 aree strategiche, secondo un procedimento del tutto analogo a quello già svolto nella Regione Emilia-Romagna. A prescindere da tale scelta di metodo, la Regione Lombardia è vincolata, nella scelta delle materie oggetto dell'iniziativa, dal contenuto del quesito referendario, che riguardava tutte le 23 materie suscettibili di differenziazione. Si tratta di un vincolo certamente operante sul piano politico, se non su quello strettamente giuridico.

La Regione Veneto, per parte sua, subito dopo lo svolgimento del referendum, ha intrapreso una strada del tutto peculiare e distinta, giacché si propone essa stessa di esercitare l'iniziativa legislativa ex art. 121 Cost. per la legge rinforzata che il Parlamento è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 116, co. III, Cost. La conseguenza di questa impostazione è che, stando alle intenzioni dichiarate, il Veneto intenderebbe porre a base del negoziato direttamente il disegno di legge approvato dal proprio organo consiliare. L'impostazione data dalla Regione Veneto è finalizzata ad avocare alla competenza esclusiva regionale ben sette delle materie (istruzione, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, tutela della salute, ricerca scientifica e tecnologica e innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, rapporti internazionali e con l'UE delle Regioni, protezione civile) attualmente riservate alla competenza concorrente, fra le quali assume particolare rilievo la "tutela della salute".

Quali che siano gli oggetti del negoziato, è importante considerare il contesto procedurale destinato a caratterizzare il confronto fra le Regioni e il Governo. Tale percorso manca, infatti, di una puntuale disciplina attuativa, ma l'art. 116, co. III, Cost. presenta un forte carattere autoapplicativo. Al più, ciò comporterà l'esigenza di fissare, in fase di apertura del negoziato, meri **indirizzi comuni di natura procedurale** a cui attenersi per l'avvio ed il completamento della fase negoziale. La mancanza di



norme procedurali non deve infatti costituire un ostacolo al proseguimento del lavoro, stante la natura *sostanzialmente procedurale e autoapplicativa* della norma costituzionale.

Quanto alla iniziativa assunta dalla Regione Emilia-Romagna, rilevano, per contro, alcuni tratti salienti.

Un **primo tratto saliente** risiede nella **scelta del metodo**, che ha privilegiato l'interlocuzione sistematica e preventiva con tutte le forze economico e sociali della Regione in una dialettica che ha coinvolto parallelamente tutte le forze politico-istituzionali presenti in Assemblea legislativa.

Un ruolo essenziale, evidentemente, hanno svolto e svolgono nel contesto in esame tutte le componenti istituzionali attraverso le loro rappresentanze. Rileva al riguardo, in particolare, il confronto svolto con i firmatari del c.d. *Patto per il Lavoro* dell'Emilia-Romagna (nel periodo da luglio a settembre u.s.) e con le istituzioni territoriali (*nella Conferenza Interistituzionale per l'integrazione territoriale e in incontri dedicati svolti presso le Assemblee regionali di ANCI, di UPI, nella Conferenza dei Sindaci della Città metropolitana di Bologna e nelle Assemblee dei Sindaci di diverse Province*).

Corollario di questa scelta è stata la decisione di non consultare direttamente la popolazione su un astratto quesito mediante *referendum* – non previsto dall'articolo 116, co. III, Cost., ma tuttavia possibile nel quadro della Costituzione e dello Statuto regionale – bensì di condividere puntuali proposte, sin nel loro dettaglio, in sedi di interlocuzione appositamente convocate.

L'esito di tali confronti ha quindi determinato una vera e propria saldatura, caratterizzando il contenuto finale della Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa lo scorso 3 ottobre. Nessuna delle quattro *aree strategiche* oggetto del Documento di indirizzi approvato dalla Giunta è stata, infatti, sottratta a tale serrato confronto contenutistico. Frutto di un emendamento approvato in Aula è la richiesta di competenze in materia di "*organizzazione della giustizia di pace*", richiesta che quindi è stata aggiunta a quelle già formulate nelle quattro aree strategiche.

Il **secondo tratto distintivo** della proposta si identifica con la concezione politico-istituzionale che ha mosso l'iniziativa e che è propria del sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna: **la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia**, come prevede l'articolo 116, co. III, Cost., **è coniugata con il più fermo rispetto dell'unità giuridica ed economica della Nazione di cui all'articolo 5 Cost.** L'obiettivo è quello di garantire quote di differenziazione su base territoriale in ottica trainante dell'intero sistema regionale italiano.

Il tema dell'assetto del governo multilivello, alla base della nostra architettura costituzionale, merita, infatti, una riflessione politica avanzata e non può essere frutto di estemporanei equilibri politici. I rapporti tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni (*a statuto ordinario, a statuto speciale, insulari e a statuto ordinario differenziato ex 116 co. III, Cost.*) sono stati oggetto di ben tre proposte di revisione costituzionale, la prima delle quali, confermata con il *referendum* del 2001, è l'unica che ha superato il vaglio referendario, consegnandoci l'attuale Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Terzo tratto distintivo della proposta è dato dal **criterio di selezione delle materie** rispetto alle quali viene avanzata la richiesta di autonomia. Le aree strategiche individuate corrispondono alle

priorità assegnate dalla Giunta all'interno del suo Programma di mandato e la Regione Emilia-Romagna ha selezionato, fra tutte quelle possibili, solo le materie (complessivamente 12, raggruppate in quattro aree strategiche) in grado di proiettare la propria azione politico-istituzionale verso i più elevati *standard* di efficienza, permettendo così alla Regione medesima di competere con i territori più sviluppati in ambito europeo e internazionale. È bene qui ribadire con chiarezza quali sono le materie tratte dal combinato disposto dell'art. 116, co. III, e dell'art. 117 commi II e III, Cost. e oggetto dell'iniziativa. Si tratta in particolare:

a) con riguardo alle materie di competenza concorrente, ex articolo 117, comma III, Cost. delle seguenti:

1. rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni;
2. tutela e sicurezza del lavoro;
3. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
4. commercio con l'estero;
5. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
6. governo del territorio;
7. protezione civile;
8. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
9. tutela della salute;

b) con riguardo alle materie di competenza esclusiva statale, ex articolo 117, comma II, Cost. delle seguenti:

10. norme generali sull'istruzione (articolo 117, co. ii, lett. n);
11. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, co. ii, lett. s);
12. organizzazione della giustizia di pace (articolo 117, co. II, lett. I).

Tali competenze sono state ricondotte, per scelta politico-istituzionale, a quattro aree strategiche, fulcro delle priorità politiche del Programma di mandato e altresì del *Patto per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna*. Scelte, queste, pienamente confermate nel complesso *iter* di confronto svolto fino all'adozione della Risoluzione assembleare. Ci si riferisce, nello specifico, a:

- *tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;*
- *internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;*
- *territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;*
- *tutela della salute.*

A queste aree strategiche, con lo stesso grado di importanza, si connettono aree di competenza di natura trasversale, decisive per l'implementazione di tutto il quadro delle competenze ipotizzato.

Ci si riferisce, in particolare, a:

- rapporti della Regione con l'Unione Europea;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- *governance* istituzionale.

II. La proposta della Regione Emilia-Romagna per rilanciare il regionalismo e avviare la riforma del sistema multilivello

La proposta della Regione Emilia-Romagna intende, in sostanza, porre al Governo prima, ai fini dell'Intesa, ed al Parlamento poi, ai fini dell'approvazione della legge rinforzata, ipotesi che possono concretamente aprire ad una seria riforma del sistema multilivello, in cui le autonomie regionali e lo Stato possano convergere su obiettivi condivisi sotto tutti i profili: finanziario e fiscale, organizzativo e amministrativo e, da ultimo, ma primo per importanza, sul sistema delle fonti legislative. In questa formula si concentra l'obiettivo, irrinunciabile per le Regioni, di contribuire all'ammodernamento dello Stato in tutte le sue articolazioni e al superamento dell'attuale frammentazione delle competenze tra i vari livelli amministrativi e legislativi - prima causa della complessità del sistema burocratico amministrativo - utilizzando gli strumenti a tal fine approntati dalla Costituzione vigente. A riprova dell'urgenza di aprire una riflessione sul punto rilevano le tensioni tra *centro* e *periferia* che emergono, con sempre maggiore evidenza, in vasta parte del territorio europeo.

Una volta individuato l'ambito oggettivo della richiesta, va inoltre segnalato il richiamo che l'articolo 116, co. III, Cost. fa all'articolo 119 Cost. e al principio, ivi sotteso, della perfetta corrispondenza tra funzioni e risorse necessarie allo svolgimento delle stesse. Pertanto, condizione di sostenibilità delle richieste di differenziazione ex art. 116, nel quadro dell'unità nazionale, è che le Regioni destinatarie di competenze rafforzate siano tenute a partecipare al sistema di redistribuzione interregionale delle risorse nel quadro dei principi di perequazione e solidarietà. Anche sotto questo aspetto si profila, dunque, la necessità di innovare profondamente il quadro delle relazioni finanziarie tra i livelli del sistema.

III. Le materie suscettibili di differenziazione a favore delle Regioni a statuto ordinario e i principi ivi sottesi

Secondo quanto prevede l'art. 116, co. III, Cost., le Regioni a Statuto ordinario possono ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte dello Stato su **tre** materie riservate alla competenza **esclusiva statale** dall'articolo 117, **comma II**, Cost. e segnatamente:

- in materia di "**norme generali sull'istruzione**" (articolo 117, co. II, lettera n);
- in materia di "**tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**" (articolo 117, co. II, lett. s);
- in materia di "**organizzazione della giustizia di pace**" (articolo 117, co. II, lett. l).

Sono, inoltre, suscettibili di differenziazione anche tutte le **20** materie di legislazione **concorrente** di cui al **comma III dell'articolo 117, Cost.**, ossia:

1. *rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;*
2. *commercio con l'estero;*
3. *tutela e sicurezza del lavoro;*
4. *istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;*
5. *professioni;*
6. *ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;*
7. *tutela della salute;*
8. *alimentazione;*
9. *ordinamento sportivo;*
10. *protezione civile;*
11. *governo del territorio;*
12. *porti e aeroporti civili;*
13. *grandi reti di trasporto e di navigazione;*
14. *ordinamento della comunicazione;*
15. *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;*
16. *previdenza complementare e integrativa;*
17. *coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;*
18. *valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;*
19. *casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;*
20. *enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.*

Relativamente alle materie di **competenza concorrente**, le Regioni ordinarie sono tenute al rispetto dei *principi fondamentali* fissati dalla legislazione statale e sono libere di dettare le normative di dettaglio e regolamentari. Questo quadro formale si scontra, tuttavia, con il dato materiale. Infatti, in assenza di un'adeguata ricognizione di tali principi, quasi tutti ricostruiti a posteriori dalla Corte costituzionale, si è assistito ad una forte dilatazione delle prerogative del legislatore nazionale in nome di una superiore esigenza di uniformità.

Una proposta tesa a garantire l'equilibrio tra esigenze unitarie e esigenze di differenziazione, dunque, non può estendersi sino alla rivendicazione di una competenza legislativa piena su tali materie, travalicando il limite dei principi fondamentali. Occorre, invece, che la proposta assicuri alla Regione la possibilità di azionare i meccanismi e gli strumenti di *governance* più idonei ad incrementare l'efficienza delle politiche territoriali, rivalutando, assieme al Governo, il perimetro delle rispettive attribuzioni ambito per ambito.

Relativamente alle materie di **competenza esclusiva statale**, il problema del contemperamento tra esigenze unitarie ed esigenze di differenziazione territoriale risulta ancora più complesso. Mancando, infatti, una distinzione tra principi fondamentali e normativa di dettaglio, il negoziato con il Governo dovrà produrre *ex novo* una distribuzione di competenze normative tale da non



generare differenziazioni su base regionale non sostenibili nel contesto dell'Unità della Repubblica.

IV. Tratti comuni e distintivi della proposta Emilia-Romagna rispetto alla proposta della Regione Lombardia

Tratto comune delle due proposte e comun denominatore di politica istituzionale è la prospettiva in cui esse si collocano, ossia quella di incrementare i già alti *standard* di rendimento delle istituzioni in questione, sia per concorrere alla riorganizzazione concreta delle politiche territoriali, sia, più in generale, per concorrere all'ammodernamento dello Stato e alla razionalizzazione della spesa pubblica. Anche la premessa da cui tali proposte muovono è la medesima: aumentare il dinamismo del territorio di una Regione attraverso i meccanismi dell'autogoverno che è condizione per garantire maggiore sviluppo, traducibile in un vantaggio per la finanza pubblica e per l'intera comunità nazionale. Il buon esito di tale percorso consentirà, altresì, alle altre Regioni di agganciarsi a questi processi di riorganizzazione strutturale, ricompattando il Paese in una strategia il cui orizzonte di crescita *differenziata* è funzionale al rafforzamento dell'Unità nazionale. Nel merito puntuale delle due proposte, spicca il comune metodo di ancorare le richieste di differenziazione delle competenze all'individuazione di aree strategiche.

In tale contesto si registrano convergenze nelle aree cruciali del *lavoro* e dell'*istruzione tecnica e professionale*; della *ricerca scientifica e tecnologica*, del *sostegno all'innovazione*.

Punti di ulteriore convergenza riguardano l'area del *governo del territorio*, della *rigenerazione urbana e dell'ambiente e dell'ecosistema*, ivi inclusa la richiesta di maggiore autonomia nella disciplina faunistico-venatoria. Altrettanto significativi, pur nella diversa impostazione di fondo, gli obiettivi concernenti la *tutela della salute* e la *governance* sanitaria.

Sul piano più istituzionale, entrambe le proposte valorizzano l'importanza dell'acquisizione di maggiori competenze e nuovi strumenti normativi per le Regioni con riguardo ai *rapporti internazionali e con l'Unione europea*, alla *governance* istituzionale e agli strumenti per il *coordinamento della finanza pubblica*, segnatamente con riferimento al sistema istituzionale interno.

A fronte di tali convergenze strategiche, sono presenti alcune significative differenze frutto di una impostazione peculiare della Regione Lombardia. Tra queste spicca la materia dell'*istruzione*, in cui si rilevano le maggiori differenze, specialmente con riguardo alle richieste relative all'acquisizione delle competenze amministrative attualmente esercitate dall'Ufficio scolastico regionale, del potere di disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale scolastico, e conseguente trasferimento in capo alla Regione Lombardia di tale personale.

Il tema del passaggio di competenze in materia di *istruzione*, con il trasferimento integrale anche del personale dipendente, richiede attente riflessioni, sia per l'impatto sulla organizzazione regionale, sia per la spesa che tale trasferimento comporta.

V. Dettaglio delle competenze richieste dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal documento di indirizzi della Giunta regionale del 28 agosto 2017 e dalla Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 5321 del 3 ottobre 2017

Tornando al merito delle proposte avanzate dalla Regione Emilia-Romagna, si illustra, di seguito, il dettaglio delle competenze richieste, articolate per singole *aree strategiche* e per *competenze complementari e accessorie*.

1. **AREA STRATEGICA: TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE**

La "tutela e sicurezza del lavoro", l'"istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e l'"istruzione e formazione professionale" sono materie di legislazione riconducibili all'area "*Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale*", ricompresa tra le quattro aree strategiche individuate dalla Giunta regionale nel *Documento di Indirizzi* del 28/8/2017 e poi dall'*Assemblea Legislativa nella Risoluzione* del 3/10/2017 quali oggetto prioritario di contrattazione per il riconoscimento di ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. III, della Costituzione.

Secondo la vigente ripartizione costituzionale delle competenze, la materia "*tutela e sicurezza del lavoro*" è oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma III, della Costituzione, come pure la materia "istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche". La materia "istruzione e formazione professionale" è di competenza residuale regionale.

Ai sensi dell'art. 117, comma II, della Costituzione è invece materia di competenza esclusiva dello Stato le "*norme generali sull'istruzione*"

In questo ambito, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Emilia-Romagna, secondo le linee prioritarie indicate dall'Assemblea Legislativa con la Risoluzione n. 5321, riguarda:

1.1 Tutela e sicurezza del lavoro

L'obiettivo strategico è ottenere:

1.1.a. le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale di riordino (n. 13/2015), perseguendo l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:

- (i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi



quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego, come verrà definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;

- (ii) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo n. 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";

Si chiede, in particolare, che la Regione:

attraverso la garanzia di risorse stabili, sia messa nelle condizioni di dare effettività a quanto disposto dal D.lgs. n. 150/2015, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni di politica attiva del lavoro e introduce la necessità di assicurare alle persone la possibilità di agire il diritto di scegliere tra soggetto pubblico e privato nella fruizione delle prestazioni.

Nel pieno esercizio delle competenze concorrenti, e nel rispetto delle competenze statali, la Regione richiede inoltre la potestà legislativa per garantire e organizzare l'offerta delle politiche attive del lavoro attraverso:

- la definizione di standard di livello europeo per quanto riguarda sia il numero degli operatori dei Centri per l'impiego, in modo da assicurare tempi di risposta adeguati, sia la qualificazione dei servizi offerti, delle sedi e delle dotazioni tecnologiche, rafforzando la capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati;
- autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per il Lavoro, nell'attuazione dello Sportello per il lavoro autonomo di cui alla L. n. 81/2017 (cd Jobs act del lavoro autonomo);
- autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per il Lavoro, della definizione di ulteriori servizi rivolti a giovani e a particolari target di utenti, al fare impresa, avendo a riferimento i migliori standard europei.

1.1.b. le politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla

durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro definendo le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza.

Si chiede, in particolare, che spetti alla Regione:

- la potestà legislativa di differenziare l'erogazione della prestazione di politica attiva in ragione della durata della politica passiva erogata dallo Stato (es. indennità di sostegno al reddito per gli stagionali, che ha una durata massima di 13 settimane).

1.1.c. la vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento.

Si richiede che spetti, in particolare, alla Regione:

- potestà legislativa in merito alla introduzione di misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, e alla definizione di Accordi con la Direzione Nazionale delle funzioni ispettive di vigilanza, al fine di accrescere il numero stesso dei controlli nelle materie oggetto di regolazione regionali (tirocini, disabili e cassa integrazione)

1.2 Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

L'obiettivo strategico, secondo la Risoluzione n. 5321 dell'Assemblea legislativa, è ottenere:

1.2.a. strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" (di competenza statale) o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la IeFP sono residuali, definiti annualmente e



ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di leFP realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;

A tale fine, in particolare, si chiede:

- Nel rispetto delle norme generali sull'**istruzione**, nel pieno esercizio della competenza concorrente di programmazione territoriale dell'offerta scolastica, la competenza anche legislativa per disporre, in accordo con l'Ufficio Scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, in merito alle modalità organizzative e attuative del sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, assicurando una adeguata dotazione dell'organico a disposizione dell'USR per l'attuazione dello stesso;
- Con le stesse modalità sopra specificate si richiede di agire l'opportunità, prevista dal decreto legislativo n. 61/2017, di permettere, al termine dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, oltre al diploma di istruzione, l'acquisizione di crediti per ottenere il certificato IFTS;
- Di ottenere risorse atte a stabilizzare l'offerta di istruzione e formazione professionale realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati, trattandosi di un'offerta ordinamentale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione;
- Di poter agire, con le stesse modalità sopra specificate, il potenziamento dell'offerta dell'istruzione tecnica secondaria, al fine di corrispondere ai fabbisogni di figure tecniche espressi dal sistema produttivo regionale.
- Con riferimento alla **formazione tecnica**, la Regione richiede potestà legislativa in materia di Istruzione Tecnica Superiore per esercitare pienamente la competenza di programmazione

dell'offerta in funzione delle specificità territoriali, prevedendo:

- un differente modello organizzativo delle Fondazioni al fine di istituire un'unica Fondazione organizzata per ambiti e relativa offerta, al fine di assicurare una qualificata struttura di Servizio per lo sviluppo delle relazioni fra istituzioni educative, universitarie e il sistema delle imprese, in linea con le migliori esperienze europee;
 - la regionalizzazione delle risorse nazionali stanziare, superando pertanto l'attuale modalità di assegnazione che prevede una quota parte assegnata alla Regione e una quota assegnata alle Fondazioni ITS.
- Infine si richiede che la Regione, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale possa concordare l'avvio di nuovi indirizzi della scuola coerenti con il modello delle Scuole Europee.

1.2.b. La competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, accrescendo significativamente il livello di partecipazione all'istruzione terziaria e l'occupabilità dei giovani;

A tale fine si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa, nel pieno rispetto delle competenze e dell'ordinamento universitario, in merito a:

- la costituzione di un fondo integrativo regionale per la didattica finalizzato all'istituzione delle lauree triennali professionalizzanti, delle lauree magistrali e quinquennali dedicate allo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio e dei dottorati di ricerca industriale, assicurando ricadute dirette sul sistema della ricerca e dell'innovazione delle imprese dell'Emilia-Romagna;
- la costituzione di un fondo integrativo a favore della ricerca e sviluppo, al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della terza missione.

1.2.c. di consentire un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;

Si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa in merito a:

- la costituzione di un fondo di edilizia scolastica, da attuare nel pieno rispetto delle competenze delle Province e dei Comuni, rivolto in particolare ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;



- la costituzione di un fondo regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso ERGO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e Università.

2. AREA STRATEGICA: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

“Internazionalizzazione” e “commercio con l'estero” e “ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa” sono ambiti di legislazione riconducibile all'area “Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione” ricompresa tra le quattro aree strategiche individuate dalla Giunta regionale nel Documento di Indirizzi del 28/8/2017 e poi dall'Assemblea Legislativa nella Risoluzione del 3/10/2017 quali oggetto prioritario di contrattazione per il riconoscimento di ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. III, della Costituzione.

Secondo la vigente ripartizione costituzionale delle competenze, tali materie sono oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, co. III, della Costituzione.

In questo ambito, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Emilia-Romagna, secondo le linee prioritarie indicate dall'Assemblea Legislativa con la Risoluzione n. 5321, riguardano:

2.1 Internazionalizzazione e commercio con l'estero

L'obiettivo strategico è conseguire:

2.1.a. strumenti, anche normativi, per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti prioritariamente l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. Promuovere altresì il sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna, anche al fine di rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE (Istituto nazionale per il commercio estero) e Invitalia.

A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e potestà legislativa in merito:

- alla realizzazione di un laboratorio avanzato per la promozione delle competenze e dei servizi, anche su banda ultra larga, per l'internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Emilia Romagna, anche in raccordo con ICE e gli altri organismi di livello nazionale;

- al potenziamento delle attività di promozione e attrazione degli investimenti di imprese, enti ed organismi di ricerca e innovazione di livello internazionale;
- al sostegno a programmi di promozione internazionale delle imprese regionali e dei prodotti delle principali filiere;
- alla costituzione di un fondo per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, educativo e della ricerca e per lo sviluppo internazionale delle filiere regionali.

2.2 Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa

L'obiettivo strategico, secondo la Risoluzione n. 5321 dell'Assemblea legislativa, è:

2.2.a. acquisire strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, rafforzando reti e filiere, al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo *start-up* d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei;

A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e potestà legislativa in merito:

- ai contratti di sviluppo di cui al DL 112/2008 art.43, convertito in legge 133/2008 e agli accordi di sviluppo di cui al DM MISE 9/05/2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi e della loro gestione (escludendo le misure dedicate alle crisi aziendali perché di prevalente livello sovraregionale);
- ai programmi di sviluppo di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e al sostegno di progetti di ricerca industriale e strategica della Rete Regionale Alta Tecnologia realizzati in collaborazione con le imprese;
- allo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca, nonché al potenziamento di quelle esistenti, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca;
- al sostegno alla ricerca e sviluppo delle imprese;

- all'innovazione tecnologica e organizzativa e alla crescita digitale per lo sviluppo della nuova industria, con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e delle loro filiere;
- a strumenti per il sostegno ai processi di start-up e scale-up di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.

Inoltre, si chiede:

- la costituzione di una sezione regionale del fondo rotativo di ricerca (FRI) per il finanziamento della ricerca e sviluppo nelle imprese;
- la costituzione di una sezione regionale dedicata nel fondo di garanzia per PMI, di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996, per la garanzia diretta e per la controgaranzia dei finanziamenti alle imprese.

3. AREA STRATEGICA: "TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE"

Il "governo del territorio", la "tutela dell'ambiente" e la "protezione civile" sono materie riconducibili all'area "territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture" ricompresa tra le quattro aree strategiche individuate. Secondo la ripartizione di cui al vigente art. 117 Cost., le materie "governo del territorio" e "protezione civile" sono ascrivibili alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi del comma III, mentre la "tutela dell'ambiente" è di competenza esclusiva statale ai sensi del comma II, lett. s)

3.1. Governo del territorio

Gli obiettivi strategici, secondo la Risoluzione n. 5321 dell'Assemblea legislativa, sono:

3.1.a. l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica;

3.1.b. definizione d'intesa con lo Stato di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all' integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale;

3.1.c. qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un'elevata qualità dello sviluppo;

Al riguardo, si chiede in particolare:

- riconoscimento di competenze legislative e amministrative in materia di autorizzazione unica degli interventi edilizi, delle infrastrutture e altre opere pubbliche di interesse regionale e locali e degli impianti produttivi, per ridurre i tempi di conclusione del procedimento e superare l'attuale frammentazione delle competenze e unificare le procedure e gli atti abilitativi;
- conferimento altresì della definizione dei requisiti e condizioni cui sono subordinati i medesimi interventi e opere, allo scopo di uniformare e rendere coerenti le attuali disposizioni settoriali, sostituendole con normative a prevalente carattere prestazionale, più idonee a valutare e governare i processi di rigenerazione urbana e di intervento sul costruito;
- riconoscimento delle competenze legislative e amministrative per la programmazione di interventi di rigenerazione urbana, di prevenzione del rischio sismico e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;
- allo scopo di consentire l'avvio dei processi di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti e di messa in sicurezza sismica degli stessi, si richiede la potestà di introdurre una disciplina edilizia che consenta di regolarizzare le tolleranze costruttive consistenti nella realizzazione di manufatti di epoca non recente che presentano errori di cantiere o approssimazioni tecniche, che comunque non incidono sui requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie; nonché le parziali difformità risalenti nel tempo, realizzate in attuazione di titoli edilizi legittimamente rilasciati, e rispetto ai quali sia sorto, in capo agli attuali titolari dell'immobile, un legittimo affidamento sulla loro regolarità a causa di atti e comportamenti univoci della pubblica amministrazione. Per le medesime finalità, si richiede il riconoscimento della potestà di disciplinare gli interventi di qualificazione edilizia ammissibili negli edifici che siano stati oggetto di sanzioni pecuniarie, a seguito della commissione di abusi edilizi;
- al fine di semplificare la normativa relativa alle procedure abilitative degli interventi in zona sismica, con particolare riferimento alla incentivazione delle opere di riduzione della vulnerabilità sismica, si richiede il riconoscimento della potestà legislativa ad individuare interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera non sostanziali e a stabilire le modalità di vigilanza e controllo degli interventi e di regolarizzazione delle opere difformi dalla normativa tecnica per le costruzioni;
- inoltre al fine di perseguire l'integrazione e la non duplicazione della valutazione degli interventi, il riconoscimento della competenza legislativa e amministrativa circa la valutazione, nell'ambito dei procedimenti ordinati al rilascio dei titoli edilizi, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico regionale elaborato congiuntamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- riconoscimento della potestà di prevedere forme di incentivazione per determinate categorie di interventi di riuso e rigenerazione urbana, quali: la graduazione del contributo concessorio

dovuto, in relazione alla tipologia e qualità degli interventi previsti; la possibilità di agire con leve fiscali su investimenti (*fondi rotazionali, fondi di garanzia, ecc.*) dedicati alla rigenerazione urbana; ecc.;

- riconoscimento di competenze legislative e amministrative per consentire il definitivo superamento delle norme prescrittive statali che attengono ai temi degli standard urbanistici, delle distanze e limiti di densità edilizia, degli usi urbanistici e delle relative zonizzazioni, in quanto risultano fortemente limitative dei processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- riconoscimento di competenze legislative e amministrative che consentano di gestire il problema della inerzia dei proprietari negli interventi di riuso e rigenerazione urbana, soprattutto nel caso di proprietà diffusa e frazionata;
- riconoscimento delle competenze legislative e amministrative per la programmazione di interventi di manutenzione straordinaria oltre che di riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria e stradale nazionale, in aggiunta alle competenze già in essere sulla restante rete di interesse regionale.

3.2. Tutela dell'ambiente

Gli obiettivi strategici, secondo la Risoluzione n. 5321 dell'Assemblea legislativa, sono:

3.2.a. il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;

3.2.b. il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;

3.2.c. il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;

3.2.d. il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della governance stabilita dalla legge statale.

Al riguardo, si chiede in particolare:

- Il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa con riferimento all'emanazione

di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione. A tale fine in particolare deve essere riconosciuta alla Regione la potestà legislativa relativa a:

- le misure in materia di prevenzione dei rifiuti;
 - i procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - la gestione dei beni demaniali;
 - il vincolo idrogeologico e il consolidamento degli abitati.
- Il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie Agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le Agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente. A tale fine in particolare deve essere riconosciuta alla Regione la potestà di definire meccanismi di semplificazione e di razionalizzazione delle funzioni anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale;
- Il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari in materia di ambiente attualmente esercitate a livello sovracomunale.
- a) Si tratta delle funzioni che la normativa statale attualmente attribuisce espressamente alle Province; in particolare le competenze previste dal D. Lgs. N. 152/2006 (Codice ambiente) ai seguenti articoli:
 - *Articolo 107 (Scarichi in reti fognarie)* – Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
 - *Articolo 121 (Piani di tutela delle acque)* – Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque.
 - *Articolo 197 (Funzioni varie in materia di Rifiuti):*
 - controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
 - controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs 152/2006;
 - verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli *articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs 152/2006*;

- individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e delle previsioni di cui all'*articolo 199, comma 3, lettere d) e h)*, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
 - *Articolo 237 duovicies (Incenerimento e coincenerimento rifiuti)* – Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività.
 - *Articolo 242 (Bonifica siti contaminati)* - Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio
 - *Articolo 244 (Bonifica siti contaminati)* – Ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del D.Lgs. 152/2006, su segnalazione di una PA.
 - *Articolo 245 (Bonifica siti contaminati)* – Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica, su segnalazione degli interessati non responsabili.
 - *Articolo 248 (Bonifica siti contaminati)* – Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
 - b) Si tratta inoltre delle funzioni derivanti dalla Legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) all'articolo 14 relativamente ai controlli e dalla Legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione da esposizioni a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici) all'articolo 14 relativamente ai controlli.
- Il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della governance stabilita dalla legge statale. A tale fine deve essere riconosciuta alla Regione la potestà di definire:
- un modello di programmazione regionale delle opere di sicurezza territoriale in linea con le esigenze connesse alle criticità territoriali regionali, alla semplificazione e alla gestione certa e razionale delle risorse, anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale;
 - modelli di programmazione degli interventi relativi alle diverse matrici ambientali (acqua, aria, rifiuti, bonifica siti) che attraverso la certezza delle risorse consentano certezza di intervento.

3.3. Protezione civile

L'obiettivo strategico, secondo la Risoluzione n. 5321 dell'Assemblea legislativa, è:

3.3.a. il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio). Strumenti di finanziamento adeguati anche con la costituzione di appositi Fondi regionali.

Al riguardo, si chiede in particolare:

- Il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della Legge n. 225/1992 (previsione dei rischi, prevenzione, gestione delle emergenze e superamento per il ripristino di normali condizioni di vita. Strumenti di finanziamento adeguati con la costituzione di appositi fondi regionali). A tal fine, in relazione a questo ambito si deve definire l'ampliamento del perimetro di autonomia e potere decisionale, programmatico e di indirizzo al fine di perseguire un efficientamento della funzione di protezione civile, è inoltre necessario individuare strumenti finanziari con la costituzione di un apposito fondo regionale.

Gli ambiti su cui è possibile incrementare un livello di efficienza e un maggior livello di sicurezza territoriale riguardano i seguenti casi:

- definizione delle attività di protezione civile che concorrono alla previsione, prevenzione strutturale e non strutturale, gestione delle emergenze e superamento delle stesse;
- definizione di strumenti programmatori e pianificatori che contengono le attività sopra delineate e la modalità di attuazione dinamica degli stessi, nonché l'autonomia di definire linee guida per la loro attuazione;
- l'individuazione di specifiche filiere di responsabilità politiche e tecniche differenziate garantendo le funzioni di indirizzo politico e di attuazione tecnica in modo adeguato nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione, e adeguatezza e secondo specificità territoriali regionali per le attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e loro superamento;
- al verificarsi di eventi di tipo "C" o di rilievo nazionale che interessano l'ambito della Regione Emilia-Romagna la definizione delle modalità di partecipazione e rappresentanza con poteri decisionali al Comitato operativo nazionale ed alla Direzione Comando e Controllo – DiCoMaC (*se attivata*) al fine di guidare e raccordare le azioni da svolgere nell'ambito territoriale regionale;
- l'autonomia nella definizione delle tipologie di rischi e di eventi su cui opera il sistema di protezione civile in relazione alle peculiarità regionali;
- nell'imminenza di eventi emergenziali o al loro verificarsi, per i quali viene deliberato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione stesso adotta le ordinanze di protezione civile al fine di disporre le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, gli interventi per il superamento delle emergenze e ogni altro intervento



anche di natura strutturale in conformità a quanto la Regione ha definito essere l'ambito di competenza delle attività finalizzate alla funzione di protezione civile; Il Presidente della Regione definisce altresì in ordinanza l'organizzazione delle strutture e dei mezzi per lo svolgimento delle funzioni di commissario delegato. La Regione predispone ed adotta il piano degli interventi da realizzarsi per il superamento dell'emergenza e per la gestione del rischio residuo. Definizione quindi del potere di ordinanza del presidente della Regione per eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per consentire la tempestività e la corretta finalizzazione delle risorse stanziare. Tale potere di deroga si esplica anche con riferimento alla legislazione nazionale su delega presente nella dichiarazione di stato di emergenza.

- Per gli eventi di livello regionale il Presidente della Regione definisce modalità di coordinamento unitario dei soccorsi con proprio atto anche assicurando il coordinamento delle forze statali. Per gli eventi di tipo regionale il potere di ordinanza del Presidente della Regione delinea modalità operative anche in deroga alla normativa regionale e alla pianificazione regionale.
- Definizione di un modello organizzativo del sistema regionale per l'adempimento della funzione di protezione civile che preveda la gestione di alcune componenti operative il sistema di protezione civile quali i vigili del fuoco volontari.
- Le attività di coordinamento e gestione delle organizzazioni di protezione civile iscritte nei registri regionali.
- Costituzione di apposito fondo regionale per il governo delle dichiarazioni di Stato di emergenza regionali e per il concorso alle attività' del sistema nazionale di protezione civile in caso di eventi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
- Costituzione di apposito fondo per il finanziamento delle attività' di contrasto alle emergenze al preannunciarsi di un evento. Tale fondo permette di fare intervenire il sistema di protezione e civile con uomini, mezzi e interventi per ridurre l'impatto di un evento nel suo immediato preannuncio.
- Individuazione di apposite regole di bilancio al fine di governare tali risorse in modo specifico.
- Ricollocazione delle attività' e competenze oggi in capo alle Province in virtù di Leggi nazionali (leggi 225/92 e Dlgs 112/98) al fine di perseguire l'ottimizzazione degli strumenti e dell'organizzazione a livello regionale.

4. AREA STRATEGICA: TUTELA DELLA SALUTE

La tutela della salute si riferisce all'omonima area strategica e si tratta di materia di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, comma III, Cost.

Con riferimento alla materia della "**tutela della salute**", gli obiettivi strategici indicati nella Risoluzione n. 5321 dell'Assemblea legislativa riguardano:

4.1.a - limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché nel rispetto dell'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro, la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio la spesa sul personale o sui farmaci). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente l'autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;

4.1.b - sul sistema di *governance* delle Aziende sanitarie, il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliere-universitarie, nonché costituendo Aziende trasversali di carattere regionale, nel rispetto del dettato del D. Lgs. n. 517/1999 e garantendo la coerenza con la L.R. n. 29/2004 e quindi in pieno accordo con le linee di programmazione regionale e con il parere obbligatorio degli atenei interessati;

4.1.c - la richiesta di autonomia nella definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione del farmaco garantendo, ove previsto la riscossione delle quote partecipate dei cittadini;

4.1.d - la possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, anche attraverso la revisione del numero dei vaccini obbligatori, rispetto a quanto previsto a livello nazionale all'interno dei LEA per i residenti in regione Emilia-Romagna;

4.1.e - la possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale e del turn over, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale, anche attraverso il finanziamento diretto dei contratti di formazione lavoro;

4.1.f - la possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela, nel quadro della disciplina dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente);

4.1.g - l'incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie, escluso l'incremento della pressione fiscale da parte della Regione. Infatti l'adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l'esigenza di completare la realizzazione delle Case della salute in modo da garantire a tutti i territori una equa distribuzione



dei servizi, si accompagnano alla cronica difficoltà di sostituzione delle apparecchiature biomediche che induce rilevanti inefficienze nel sistema di cura. Vista la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse nazionali dedicate all'alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili, si ritiene allo stato attuale non rinviabile l'individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico.

5. COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE

5.1 Il Coordinamento della finanza pubblica

La Regione Emilia-Romagna intende rafforzare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una *governance* fondata sulla cooperazione interistituzionale per accrescere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le potenzialità di investimenti sul territorio e per massimizzare le opportunità di intervento del Sistema regionale.

5.1.1 Investimenti

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione attiene alla possibilità di definire, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale" nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della l.r. n. 12/2010 ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, comuni e province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l'*overshooting* ovvero il non utilizzo di risorse disponibili destinate gli investimenti.

A tal fine si chiede, in particolare, sia riconosciuta alla Regione:

- il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto dell'obiettivo unico a livello territoriale;
- la possibilità di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie, le modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato, relativamente:
 - a. ai criteri di distribuzione degli spazi patto;

- b. alle scadenze delle procedure, fermo restando il 30.11 quale termine ultimo per l'autorizzazione delle misure compensative.

5.1.2 Contenimento delle spese

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica sussistenti a livello territoriale, e attraverso il rafforzamento del Sistema territoriale regionale (Regione, Comuni, Province, Città Metropolitana), la Regione intende massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio. Per quanto attiene il contenimento delle spese pubbliche, sulle quali gravano limiti definiti da disposizioni statali, la Regione intende esercitare un presidio che consenta di prevedere un unico tetto di spesa per macroaggregati ponendosi come Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale. L'esercizio della *governance*, sviluppato sulla base di Intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, consente la definizione delle modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori, nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale, nonché delle forme di compensazione infrannuali.

A tal fine si chiede sia riconosciuta alla Regione

- il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale;
- la possibilità di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, le modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori sempre nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale nonché le modalità di compensazione infrannuali;

5.1.3 Intese tra gli enti del territorio finalizzate all'ottimale utilizzo delle risorse destinate al personale

In particolare gli Enti locali del territorio possono temporaneamente rinunciare a una quota della loro capacità assunzionale ai sensi dell'art.1 comma 228 della L. 208/2015, ovvero richiedere una capacità assunzionale aggiuntiva. La Regione alloca le capacità derivanti dalle disponibilità fornite dagli enti locali a coloro che ne fanno richiesta, a condizione che tali capacità assunzionali siano utilizzate nell'anno di riferimento. Gli Enti che acquisiscono in tal modo capacità assunzionale devolvono, a decorrere dall'anno successivo, la capacità assunzionale derivante dall'applicazione del suddetto comma 228 a copertura di richieste formulate da altri Enti, fino a saldo della capacità in eccesso ricevuta.

La Regione assorbe la capacità assunzionale ceduta e non utilizzata dagli altri Enti e garantisce, anche con l'utilizzo della propria capacità assunzionale, il soddisfacimento delle richieste di Enti che hanno ceduto nel triennio precedente propria capacità.

La cessione e l'acquisizione di capacità assunzionale devono avvenire nel rispetto, da parte del singolo Ente, dei limiti previsti dal comma 557 e seguenti della L.296/2006.

5.2 La Governance istituzionale

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

5.3 La Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'unione europea

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (L. n. 234/2012).

In tale ambito, **la Regione chiede inoltre**, previa un'attenta valutazione dei profili di compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la titolarità della difesa nei procedimenti di infrazione comunitaria che la riguardano.

6. ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI

6.1 Agricoltura

La materia dell'**Agricoltura** potrebbe diventare oggetto di una proposta di regionalismo differenziato, dato che lo Stato ha continuato a occuparsene, anche in via legislativa, sebbene non rientri più nelle sue competenze in quanto ricondotta a partire dal 2001 nella competenza residuale regionale ex art. 117, comma quarto, Cost.

Ciò premesso, tra i temi sui quali va proposta una differenziazione vi è la valorizzazione del ruolo dell'Organismo pagatore regionale di aiuti, premi, contributi comunitari in materia di agricoltura (**AGREA**) rispetto al ruolo di **AGEA nazionale**, analogo organismo che opera per tutte le regioni che non hanno una propria Agenzia. In particolare l'istituzione dell'organismo pagatore regionale, che ha garantito una maggior efficacia ed efficienza sotto il profilo della tempestiva erogazione delle risorse comunitarie alla platea delle imprese interessate, ha di fatto sgravato Agea nazionale di tutti gli adempimenti riferiti alle funzioni svolte a livello regionale, senza tuttavia una dovuta compensazione finanziaria da parte dello Stato.

Per tali ragioni, stante il fatto che AGEA nazionale viene completamente finanziata dallo Stato, è necessario prevedere la devoluzione di una quota di risorse alla Regione Emilia-Romagna che autonomamente fa fronte all'esercizio di attività che per altre regioni sono svolte dall'organismo pagatore nazionale (il valore potrebbe essere di 5 milioni di euro annui).

6.2 Protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria

L'applicazione dell'art. 116 Cost. potrebbe avere ad oggetto anche profili relativi alla **protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria**. Questa materia a livello statale è regolata dalla legge n. 157 del 1992 che - anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione -costituisce il quadro di riferimento per la legislazione regionale poiché la Corte Costituzionale ha mantenuto un orientamento costante nel sostenere che i principi in essa fissati vadano a collocarsi nell'ambito della materia di potestà esclusiva statale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», come peraltro ridefinita dal medesimo giudice delle leggi, *costituendo la l. n. 157/1992 quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica di competenza esclusiva statale rispetto al quale le Regioni possono legiferare limitatamente alla "altra" materia «caccia» di loro competenza esclusiva residuale solo ed esclusivamente nella misura in cui, così facendo, vengano ad innalzare il livello di tutela minimo della fauna selvatica quale statuito in maniera unitaria dal legislatore statale*

Una richiesta di posizione differenziata dell'Emilia-Romagna potrebbe dunque servire a declinare in maniera più adeguata alle esigenze regionali la rigidità del quadro normativo statale pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, incidendo anche in alcuni istituti legati all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni.

6.3 Acquacoltura

L'applicazione dell'art. 116 Cost. potrebbe avere ad oggetto anche profili relativi alla materia **dell'acquacoltura con riferimento in particolare all'istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi di pesca utilizzabili in tali aree.**

Questa materia a livello statale è regolata principalmente dalla legge 14 luglio 1965 n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e dall'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e da successivi decreti ministeriali di istituzione che - anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione - costituiscono il quadro normativo di riferimento.

L'opportunità di disciplinare a livello regionale tali istituti permetterebbe una valutazione più immediata delle esigenze di tutela ambientale, contemperando il sostegno al settore economico-produttivo di riferimento.

In via generale anche **la prerogativa di disciplinare ed autorizzare il prelievo del novellame**, attualmente di competenza statale, stante il presidio gestionale delle attività di concessione demaniale marittima per la pesca e l'acquacoltura da parte della Regione, consentirebbe una più razionale gestione delle risorse disponibili, senza danneggiare l'ecosistema e nel contempo garantendo il mantenimento degli stock.

Una richiesta di posizione differenziata dell'Emilia-Romagna potrebbe dunque servire a declinare in maniera più adeguata le esigenze regionali, pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e



dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2 lettera s), incidendo anche in alcuni istituti legati all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni.

Accanto alla parte più strettamente regolamentare è opportuno che venga attribuito alla Regione anche il gettito delle concessioni demaniali rilasciate a seguito del trasferimento di funzioni, operato con il Dlgs. n. 112/1998.

6.4 Cultura e spettacolo

La complessa e articolata composizione dei soggetti che sul territorio nazionale concorrono ai finanziamenti in materia di cultura, e specialmente di **spettacolo**, rende necessaria una forte innovazione nelle modalità di selezione degli stessi e nell'assegnazione delle risorse. Fatte salve le istituzioni e le esperienze a "carattere nazionale", la nostra Regione potrebbe chiedere l'applicazione dell'art. 116 Cost. in rapporto alla gestione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.). Questo per due ragioni. In primo luogo, il livello regionale di governo sembra – in questo settore – l'unico in grado di avere conoscenza diretta e piena dei soggetti operanti sul suo territorio e pertanto di garantire un governo unitario e sinergico delle risorse nazionali, regionali e comunali. In secondo luogo, alcune regioni più di altre sono in grado, attualmente, di operare secondo questa ottica di razionalizzazione e di "sistema a rete", e l'Emilia-Romagna è tra queste.

6.5 Sport

Anche in correlazione con le richieste attinenti alla tutela della salute (area strategica 4), la nostra Regione potrebbe chiedere l'applicazione dell'art. 116 Cost. in materia di **ordinamento sportivo** per valorizzare l'attività sportiva quale ausilio alla prevenzione sanitaria e come mezzo di aggregazione sociale anche diretta ai soggetti svantaggiati.

In correlazione alle richieste in materia di governo territoriale (area strategica 3), inoltre, la nostra Regione potrebbe chiedere allo Stato maggiore autonomia nella regolamentazione e programmazione dell'edilizia e dell'impiantistica sportiva.

VI. Profili di finanza pubblica. L'assunzione di nuove funzioni differenziate e i meccanismi di reperimento delle corrispondenti risorse finanziarie

Il nodo della copertura delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni che le Regioni a Statuto ordinario potranno vedersi riconosciute all'esito del percorso attuativo dell'art. 116, comma 3, della Costituzione è un punto dirimente, senza affrontare il quale può rischiararsi la forte compromissione della negoziazione con il Governo. Sulle competenze differenziate ai sensi della citata norma costituzionale devono essere chiari i profili fiscali e finanziari, così come determinatisi nel contesto politico attuale; contesto, questo, che è ben diverso da quello in cui

maturò nel 2001 la scelta di revisionare il titolo V della Costituzione, introducendo uno strumento di differenziazione su base territoriale per le Regioni ordinarie. È indubbio che nel contesto odierno una delle ragioni a sostegno delle iniziative sin qui prodotte dalle Regioni del nord (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia) risiede nella maggiore efficienza che esse manifestano nella loro ordinaria azione di governo. A ciò si aggiunge, specularmente, il dato della capacità di sviluppo del gettito fiscale, che è ovviamente proporzionale al reddito prodotto sul territorio.

Il richiamo che l'art. 116, comma terzo, Cost., opera all'art. 119 Cost richiede la connessione tra i principi fondanti dell'una e dell'altra norma costituzionale.

L'articolo 116, d'altronde, nella sua profonda *ratio* costituzionale, rappresenta non già un meccanismo per dividere i territori, ma piuttosto per favorirne la competitività e consentire:

- il trasferimento delle migliori pratiche;
- una maggiore responsabilizzazione degli amministratori;
- una più forte corrispondenza ai bisogni delle popolazioni amministrate;
- una migliore, effettiva distribuzione di competenze tra i vari livelli di governo.

L'articolo 119 Cost., da parte sua, nel garantire l'integrale copertura delle funzioni oggetto di differenziazione, impone altresì la salvaguardia dei principi perequativo e solidaristico.

Una scelta di fondo, da compiere già nell'imminente fase di avvio del negoziato, attiene precisamente all'alternativa se partire dai saldi fiscali ovvero dalla concreta quantificazione dell'ammontare delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze e delle funzioni da assumere, per poi, solo successivamente, discutere delle modalità di finanziamento. Questa è una scelta politica fondamentale.

È corretta, sotto questo profilo, l'impostazione recepita nella proposta dell'Emilia-Romagna. Una tabella contenente l'aggiornamento al 2015 dei residui fiscali nelle diverse regioni italiane aiuta a comprendere i dati di riferimento.



Tab. 1	Media 2013-2015		
	valori pro-capite (euro)		
	entrate	spese	residuo fiscale
Lombardia	17.610	11.999	5.611
Lazio	16.235	12.563	3.672
Emilia Romagna	15.905	12.612	3.293
Veneto	13.750	11.672	2.078
Piemonte	13.643	12.481	1.162
Toscana	13.358	12.554	805
Provincia autonoma Bolzano	17.909	17.216	693
Marche	11.804	11.909	-105
Liguria	13.777	14.124	-347
Friuli Venezia Giulia	13.676	14.086	-410
Umbria	11.783	12.996	-1.213
Valle d'Aosta	17.330	18.803	-1.472
Campania	8.125	10.211	-2.086
Provincia autonoma Trento	15.259	17.547	-2.287
Abruzzo	10.301	12.664	-2.364
Puglia	8.180	10.681	-2.501
Sicilia	7.681	11.257	-3.576
Basilicata	8.380	12.328	-3.948
Molise	8.900	12.896	-3.996
Sardegna	8.789	13.157	-4.368
Calabria	7.394	12.923	-5.528
<i>Indicatori di variabilità</i>			
Valore medio	12.371	13.175	-804
Coefficiente di variazione	28,9	16,6	360,9
<i>Fonte: elaborazioni Cnr-Issirfa su dati Istat e Cpt</i>			

Dal momento che, come si è detto, non può mettersi in discussione il principio di perequazione espresso dall'articolo 119 Cost., l'opzione di modulare la richiesta di risorse finanziarie muovendo dai saldi fiscali regionali, non è percorribile. A fronte di un tasso di spesa pubblica sostanzialmente omogenea su tutto il territorio nazionale, solo poche Regioni presentano infatti un saldo attivo, mentre tutte le altre regioni, incluse alcune del Nord, beneficiano invece della redistribuzione.



VII.

Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale all'Assemblea Legislativa nella seduta del 16 gennaio 2018 concernente "Aggiornamento sul percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione"

Sempre con l'intento di mantenere aggiornata l'Assemblea legislativa circa gli sviluppi del Negoziato con il Governo, il 16 gennaio 2018, il Presidente ha svolto una comunicazione all'Aula distribuendo, a tal fine, un documento che dà atto dello stato del confronto con il Governo materia per materia.



Assemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO ANNO NUMERO
 REG.
 DEL

Gentile Presidente,

in relazione alla Comunicazione del Presidente Bonaccini avente ad oggetto: "Aggiornamento sul percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo della Costituzione", iscritto nella seduta Assembleare del 16 gennaio p.v. (oggetto 5904), si trasmette il relativo documento.

Nel ringraziarLa, la saluto cordialmente.

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
 Firmato digitalmente

Viale Aldo Moro 52
 40127 Bologna

tel 051.527.5340-5738
 fax 051.527.5785

Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it
 PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (r_emilia)
 Assemblea Legislativa (AOO_AL)
 AL/2018/0002987 del 15/01/2018 14:44:30

Seduta del 16 gennaio 2018 dell'Assemblea legislativa avente ad oggetto la Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Interno, in ordine all'Aggiornamento sul percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione

1. Gli indirizzi politici della Giunta e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ai fini dell'Intesa fra lo Stato e la Regione

La seduta dell'Assemblea Legislativa è dedicata alla discussione sulla Comunicazione del Presidente della Giunta relativa all'aggiornamento sul percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione, nonché ad un aggiornamento sugli sviluppi che ha avuto il negoziato con il Governo. Ciò alla vigilia di quello che sarà un ulteriore rilevante passaggio istituzionale: la sottoscrizione della prima Intesa formale tra Governo e Presidenza della Giunta regionale.

Con questa seduta, prosegue l'*iter* procedimentale che, in coerenza con il ruolo statutario di indirizzo politico dell'Assemblea legislativa, ha visto l'adozione, in due fasi successive, di pareri formali da parte delle commissioni assembleari competenti e di due formali risoluzioni da parte della stessa Assemblea. Si tratta della risoluzione n. 5321 del 3 ottobre e della risoluzione n. 5600 del 14 novembre 2017.

Nella seduta, il Presidente intende rassegnare ai consiglieri una Comunicazione sull'iniziativa ex art. 116, comma III, Cost., che segue quella resa in Commissione I, Bilancio e Affari generali, il 12 settembre 2017, e quelle svolte in Aula rispettivamente il 3 ottobre e il 14 novembre 2017, a incrocio con l'adozione delle due richiamate risoluzioni.

La scansione procedurale degli atti testimonia la forte dialettica tra le proposte dell'Esecutivo regionale e gli indirizzi espressi dall'Assemblea; le proposte della Giunta sono cristallizzate, come noto, in due successivi documenti: il primo, da cui l'*iter* ha preso le mosse, approvato il 28 agosto 2017, il secondo, di aggiornamento, approvato il 16 novembre 2017.

Quanto allo scenario più generale, determinato dalle parallele iniziative della Regione Lombardia e della Regione Veneto, è importante premettere che si è condiviso, in apertura del negoziato con Il Governo, un indirizzo comune tra Governo e Regioni, quantomeno le prime tre proponenti l'istanza di autonomia (l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto), sulla cui base si procederà alla sottoscrizione, in concomitanza con la data di scadenza per la presentazione delle liste elettorali, di un'Intesa preliminare.

La sottoscrizione di un'Intesa preliminare, infatti, nel procedimento costituzionale che vede coinvolti l'Esecutivo regionale e quello statale, rientra nella piena competenza del Governo nazionale in carica e coerente con i poteri che ad esso spettano nella fase attuale.



È ben evidente quanto è delicato l'intreccio politico-istituzionale di questa fase, nella quale, peraltro, una delle Regioni proponenti, cioè la Lombardia, come noto, sta concludendo la sua Legislatura e andrà al rinnovo degli organi in concomitanza con le elezioni parlamentari del prossimo 4 marzo.

In questo scenario è maturata la decisione politica di far emergere e di dare sostanza formale al negoziato tra Governo e Regioni, sia pure di carattere preliminare, il cui completamento spetterà all'Esecutivo che si insedierà con la nuova Legislatura parlamentare.

Per precisa scelta dell'Esecutivo regionale, in questa delicata vicenda istituzionale, un ruolo deciso svolgono le rappresentanze economico-sociali firmatarie del Patto per il lavoro. Ciò si coglie appieno – e lo si deve oggi ribadire – se si considera il contributo di idee dato già nella fase preliminare di elaborazione dei primi indirizzi politici approvati dalla Giunta. E dunque a partire già dalle decisioni assunte il 28 agosto 2017.

La Giunta ha garantito, pertanto, una sostanziale connessione tra le rappresentanze economico-sociali, l'Assemblea legislativa e le sue Commissioni, in una dialettica che ha consentito l'esame accurato di ogni proposta avanzata.

La legge che dovrà definire il percorso di autonomia così avviato, spetterà, infine, alle nuove Camere, che si insedieranno a seguito delle già indette elezioni politiche.

L'attuale Parlamento, peraltro, con riferimento alle iniziative, rispettivamente adottate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha svolto un'importante attività conoscitiva, attraverso le iniziative della *Commissione parlamentare bicamerale per il federalismo fiscale (8-23 novembre 2017)* e della *Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali (21 novembre – 21 dicembre 2017)*. Fulcro di tali attività conoscitive sono state le audizioni dei Presidenti delle tre Regioni proponenti, nonché di componenti delle Delegazioni trattanti, e del Sottosegretario agli affari regionali, coordinatore, per l'Esecutivo nazionale delle iniziative. Si è trattato di un approfondimento di notevole valore politico, dai cui atti è emersa la diffusa convinzione circa la necessità del rilancio dei temi istituzionali del governo territoriale e del regionalismo.

2. L'avvio formale del negoziato e il suo successivo sviluppo. Le sedute delle delegazioni politiche e il confronto tecnico. I contenuti delle risoluzioni assembleari e le proposte della Regione al Governo

Il negoziato con il Governo, tuttora in corso, e che, come si è detto, si concluderà in questa prima fase con la sottoscrizione di un'intesa preliminare, ha preso le mosse, formalmente, dall'adozione di una prima *risoluzione* (la n. 5321) dell'Assemblea legislativa.

Tale risoluzione, com'è ben noto, ha cristallizzato i contenuti del *Documento di indirizzi* approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, arricchiti dei contributi prevenuti dai firmatari del Patto per il lavoro, a cui si deve altresì una più forte definizione degli indirizzi politici.

Nell'equilibrio tra le prerogative dei due organi, la risoluzione ha dunque impegnato il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo partendo dalle materie proposte dalla Giunta ed accolte dall'Assemblea in quella fase. Frutto sempre di questo equilibrio politico sono altresì gli impegni assegnati al Presidente e alla Giunta regionale circa l'esigenza di una puntuale e sistematica informativa all'organo elettivo sugli sviluppi del negoziato. Procedure, queste, sempre attentamente rispettate.

2.1. La dichiarazione di intenti del 18 ottobre 2017 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Emilia-Romagna e l'avvio formale del negoziato il 9 novembre 2017

Un primo passaggio istituzionale, appena successivo alla risoluzione assembleare del 3 ottobre 2017, è stata la sottoscrizione, il 18 ottobre 2017, della *Dichiarazione di intenti* in base alla quale lo Stato e la Regione hanno formalizzato la volontà reciproca di avviare il percorso, che si aperto formalmente solo dopo la celebrazione dei due *referendum* consultivi in Regione Veneto e Regione Lombardia.

Molte rilevanti ragioni di natura politica e istituzionale hanno fatto maturare, soprattutto per input della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna, e successivamente della Regione Veneto, l'esigenza di indirizzi comuni da sostenere unitariamente in sede di negoziato con il Governo.

La conduzione unitaria tra le regioni ha consentito inoltre, sul piano politico, di far emergere più chiaramente l'esigenza di differenziazione territoriale che segna oggi il nostro Paese. Sul piano organizzativo, la conduzione unitaria, in particolare, tra Emilia-Romagna e Lombardia, è servita a definire linee procedurali uniformi, che hanno compensato la carenza di norme procedurali sull'attuazione di tale iniziativa.

2.2. Gli indirizzi comuni posti a base del negoziato trilaterale

Corrisponde a scelta comune, innanzitutto, la scelta di concentrare la prima fase del negoziato su una selezione iniziale di materie, che riguarda le aree dell'istruzione, lavoro, ambiente e sanità prima di tutto.

Corrisponde altresì ad indirizzo comune la condivisione dei criteri finanziarie connesse all'esercizio delle nuove e diverse funzioni, nel quadro dell'art. 119 Cost., nonché delle norme al riguardo dettate dalla legge delega sul federalismo fiscale (n. 42/2009).

2.3. Dall'apertura formale del negoziato all'aggiornamento del documento di indirizzi della Giunta del 16 novembre 2017

Il 9 novembre a Roma, nella sede del Dipartimento per gli Affari regionali, si è formalmente insediato il tavolo *trilaterale* di confronto che ha visto insieme il Governo, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia. In tale occasione, il Governo ha preso atto delle aree e delle materie sulle quali i Consigli regionali avevano impegnato i rispettivi Presidenti ai fini del negoziato. Nella seduta del 14 novembre, l'Assemblea, acquisita la relazione del Presidente, che ha riferito al riguardo, ha approvato, con il consenso di tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza, una seconda risoluzione (*Sugli sviluppi del negoziato con il Governo circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia da parte della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione – n. 5600*).

Con tale atto è stato ribadito l'impegno del Presidente a proseguire nel percorso intrapreso e ad ampliare il novero delle competenze oggetto della richiesta di autonomia, tenendo sempre aggiornata l'Assemblea sugli sviluppi del negoziato.

La Giunta, quindi, il 16 novembre 2017, ha aggiornato il proprio *documento di indirizzi*.

Il negoziato fra Governo, Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia, dopo gli incontri di Bologna, il 17 novembre, e Milano, il 21 novembre, ha concluso questa prima fase demandando a sedi di approfondimento tecnico il compito di sviluppare ulteriormente le richieste, così da consentire la stipula di una prima intesa.

È così che dalla fine di novembre, si sono succeduti gli incontri tecnici dedicati alle aree strategiche oggetto delle richieste delle tre Regioni, tra i Ministeri competenti e le delegazioni regionali.

Il 30 novembre, quindi, si è tenuto un primo confronto sulle materie dell'Ambiente, il 5 e il 6 dicembre sulle materie del Lavoro e dell'istruzione, il 7 dicembre sulle materie della salute, il 20 dicembre di nuovo sulle materie dell'ambiente, il 28 dicembre di nuovo su lavoro e istruzione; quindi, il 10 gennaio di nuovo sulle materie della salute.

Nel frattempo, il documento di aggiornamento che la Giunta ha approvato il 16 novembre è stato trasmesso il 22 novembre all'Assemblea legislativa, affinché venisse nuovamente esaminato dalle competenti Commissioni assembleari. Anche in questa fase, come nella precedente, con sedute della Commissione Prima in sede referente e con sedute delle Commissioni di merito, tutte con la presenza degli assessori rispettivamente competenti.

2.4. Le aree strategiche e le materie costituzionali oggetto dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'Intesa

Quanto ai contenuti delle richieste di autonomia, è noto che la Regione Emilia-Romagna, a partire dal primo Documento di indirizzi della Giunta del 28 agosto 2017, ha individuato, come noto, quattro aree strategiche corrispondenti sia alle priorità assegnate dalla Giunta all'interno del suo Programma di mandato, sia alle linee di azione indicate nel Patto per il lavoro.

Tra tutte le materie passibili di differenziazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 116, comma terzo, e dell'art. 117, Cost., sono state individuate prioritariamente le materie che, orientate a tali obiettivi, sono in grado più di altre di proiettare la azione politico-istituzionale della Regione verso i più elevati standard di efficienza, permettendo così alla medesima di competere con i territori più sviluppati in ambito europeo e internazionale.

Tali competenze sono state ricondotte, in virtù di una scelta politico-istituzionale pienamente confermata nel complesso iter di confronto svolto fino all'adozione delle determinazioni dell'Assemblea, alle seguenti quattro aree strategiche:

- **tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;**
- **internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;**
- **territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;**
- **tutela della salute.**

Frutto del confronto in seno all'Assemblea legislativa è poi l'inserimento, tra le materie suscettibili di negoziato, della protezione civile e dell'organizzazione della giustizia di pace.

Infine, con riguardo alle materie suscettibili di differenziazione, con la risoluzione del 14 novembre, e quindi a seguito dell'avvio del tavolo di negoziato con il Governo, l'Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente Bonaccini a proseguire il percorso intrapreso, anche alla luce del comune lavoro avviato con la Regione Lombardia, nonché a definire eventuali ulteriori competenze oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari.

La Giunta, con gli aggiornamenti approvati il 16 novembre, ha ampliato il novero delle materie da sottoporre al negoziato rispetto a quelle inizialmente individuate, con l'aggiunta delle seguenti:

- **agricoltura e protezione della fauna e attività venatoria;**
- **acquacoltura;**
- **cultura e spettacolo;**
- **sport.**

3. Le materie oggetto della prima fase del negoziato e la loro valutazione in sede tecnica

Si è detto che, subito dopo le tre sedute politiche di insediamento del tavolo con il Governo, si sono avviate sedi tecniche di confronto, nelle quali le materie selezionate per questa prima fase di negoziato sono state, per un verso, esaminate dalle strutture tecniche governative, per altro verso, ulteriormente affinate dalle Regioni.

Questo metodo ha consentito una più puntuale e precisa declinazione delle richieste, come ben evidenziato nelle *schede* allegate (**allegato 1 – ambiente; allegato 2 – tutela e sicurezza del lavoro, istruzione; allegato 3- salute**).

Definito il contenuto tecnico e le proposizioni normative nelle richiamate quattro materie oggetto attuale del negoziato, l'intesa preliminare definirà, insieme alle materie, i principi generali e i criteri metodologici sulla cui base potrà il negoziato ulteriormente svilupparsi.

La disposizione costituzionale di riferimento, infatti, non preclude la definizione di ulteriori e successive intese, fino all'adozione della legge parlamentare.

4. Principi e criteri in ordine alle relazioni finanziarie tra il Governo e la Regione

Nel testo dell'Intesa preliminare saranno esplicitamente definiti i criteri tecnici per la definizione delle risorse finanziarie connesse all'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite.

Come noto, infatti, l'attribuzione alle Regioni di ulteriori spazi di autonomia è condizionata, per espressa previsione dell'art. 116, comma terzo, Cost., al rispetto dei principi di cui all'articolo 119 Cost. Quest'ultimo garantisce la necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse, imponendo, al contempo, la salvaguardia dei principi perequativo e solidaristico.

L'integrale copertura finanziaria delle risorse per lo svolgimento delle ulteriori funzioni è peraltro espressamente sancita dall'art. 14 della L. n. 42/2009 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*).

A tale riguardo, l'Intesa preliminare dovrà individuare, da un lato, i meccanismi di finanziamento delle funzioni ulteriori attribuite alla Regione, dall'altro, il metodo per la determinazione del costo di esercizio delle stesse funzioni.

Quanto al primo aspetto, e senza in alcun modo rivendicare la devoluzione dell'intero residuo fiscale regionale, la soluzione auspicabile è consentire alla Regione di compartecipare al gettito prodotto dai tributi erariali riferibili al proprio territorio. Ciò, peraltro, non dovrà generare alcun aumento della pressione fiscale a carico di cittadini e imprese.

Quanto al secondo aspetto, in piena coerenza con le recenti linee di sviluppo della legislazione in materia, sembra senz'altro preferibile procedere alla quantificazione dei costi di esercizio delle funzioni sulla base del criterio del "costo standard", in luogo dell'opposto criterio ancorato alla

spesa storica. Pertanto è auspicabile che l'intesa contenga, altresì, una prima, condivisa, definizione di criteri e metodologie a ciò strumentali.

Allegato1
TUTELA DELL'AMBIENTE

AREA STRATEGICA “TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE” (risoluzione AL n. 5321 del 3/10/2017)

Premessa

L'approfondimento tecnico presentato nella presente *Nota* attiene alla materia della “*tutela dell'AMBIENTE*”.

La materia ambientale rientra – insieme con la protezione civile e al governo del territorio – in una delle **aree strategiche** individuate negli indirizzi della Giunta del 28 agosto 2017, volti al avviare il percorso di elaborazione di una proposta di regionalismo differenziato da sottoporre all'Esecutivo nazionale e preordinati alla sottoscrizione dell'intesa prescritta dall'art. 116, comma terzo, della Costituzione.

Tali indirizzi sono stati aggiornati con un apposito documento approvato dalla Giunta il 16 novembre 2017 (“*Aggiornamento del Documento di indirizzi per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. terzo, della Costituzione, a seguito dell'avvio del negoziato con il Governo del 9 novembre 2017 e per la sua prosecuzione*”), a seguito del confronto con le forze economiche e sociali firmatarie del Patto per il Lavoro e del dibattito svoltosi tra le forze politiche in seno all'Assemblea legislativa, cristallizzato nelle due risoluzioni del 3 ottobre e del 14 novembre 2017.

Le proposte presentate di seguito, pertanto, costituiscono un ulteriore sviluppo, di carattere tecnico, degli obiettivi strategici individuati negli indirizzi della Giunta e sulla base dei quali l'Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente a condurre il negoziato con il Governo.

Il negoziato, che si è svolto con il coordinamento del Sottosegretario agli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è concentrato, in questa prima fase, solo su alcune delle aree strategiche individuate nella risoluzione assembleare del 3 ottobre 2017.

In particolare, quanto all'area strategica “*territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture*” (punto 3 del documento di Giunta 16 novembre), i temi del governo del territorio (punto 3.1) e della protezione civile (punto 3.3) saranno oggetto di trattazione futura.

Oggetto del confronto con il ministero pertanto è stata la “tutela dell'ambiente”.

**1. SCHEDE ESPLICATIVE DELLE RICHIESTE relative all'AREA STRATEGICA
“TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”
con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente**

Nell'ambito dell'area strategica, rientrano le materie relative alla “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, al “governo del territorio” e alla “protezione civile”.

Con riserva di ulteriore esame, riferito a rigenerazione urbana, governo del territorio e protezione civile, relativamente alla “tutela dell'ambiente”, sono oggetto della presente Intesa, i seguenti obiettivi strategici:

- il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;



- il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le Agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;
- il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;
- il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della *governance* stabilita dalla legge statale.

Con riferimento ai suddetti obiettivi strategici, sono oggetto della presente Intesa le funzioni relative ai seguenti ambiti:

- disciplina generale sulla tutela dell'ambiente e in materia di strumenti per la protezione ambientale;
- disciplina in materia di gestione dei rifiuti;
- disciplina in materia di bonifica dei siti inquinati;
- disciplina in materia di gestione delle risorse idriche;
- disciplina in materia di tutela dell'aria;
- disciplina in materia di difesa del suolo;
- disciplina in materia di servizi pubblici ambientali.

1.0. Disciplina generale sulla tutela dell'ambiente e in materia di strumenti per la protezione ambientale

1.0.1 Esercizio delle funzioni in materia ambientale sul territorio regionale

Premesso che:

- alla luce del quadro costituzionale di riferimento, la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella potestà legislativa statale per intersecarsi con specifiche riserve di titolarità normativa e amministrativa regionale, dando luogo a complessi intrecci di competenze tra vari livelli territoriali di governo;
- la Regione Emilia-Romagna intende dare effettiva tutela all'ambiente e all'ecosistema del proprio territorio anche tramite l'esercizio di alcune funzioni strategiche di normazione e amministrazione in materia ambientale;
- la Regione Emilia-Romagna al contempo intende elevare il livello di semplificazione e di qualità dell'azione del proprio sistema territoriale;

la Regione Emilia-Romagna disciplina le funzioni in materia di ambiente delle amministrazioni che operano sul suo territorio. In particolare la Regione può dettare norme per introdurre forme di semplificazione amministrativa, raccordare i procedimenti e organizzare l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.

1.0.2 Agenzie regionali con compiti in materia ambientale

Premesso che:

- la disciplina delle agenzie regionali con compiti in materia ambientale trova i suoi principi nella legge n. 132 del 2016 (*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*), che norma in particolare il sistema nazionale di protezione dell'ambiente, composto dall'ISPRA e dalle agenzie istituite dalle regioni quale rete degli enti per la *governance* ambientale, che attuano i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali nel rispetto della l. n. 132 del 2016 e delle leggi regionali di settore, e nella legge n. 225 del 1992 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*);
- la Regione Emilia-Romagna intende calibrare i propri strumenti di tutela ambientale alle esigenze e peculiarità del proprio territorio, elevando al contempo il livello di semplificazione e di qualità dell'azione del proprio sistema territoriale, attribuendo compiti di protezione dell'ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, istituite ai sensi della propria legge regionale n. 13 del 2015 quali centri di competenza inter-istituzionali per l'integrazione amministrativa in materia ambientale e per il presidio dell'attività tecnica di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico;

la Regione Emilia-Romagna può emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle agenzie regionali di settore, quali centri di competenza inter-istituzionali che perseguono l'integrazione amministrativa in materia di ambiente e difesa del suolo secondo gli indirizzi e le modalità stabiliti dalla Regione.

1.1. Disciplina in materia di gestione dei rifiuti

1.1.1. Smaltimento dei rifiuti

Premesso che:

- ai sensi degli articoli 182, comma 3, e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006, è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora lo richiedano gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita;
- la Regione Emilia-Romagna intende rispettare il principio europeo dell'autosufficienza, recepito dalla propria pianificazione, sia per i rifiuti urbani che per gli speciali, nonché valorizzare l'impegno dei cittadini in termini di economia circolare e azioni responsabili;

la Regione Emilia-Romagna può vietare l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e che sono destinati a essere conferiti agli impianti di smaltimento e di recupero energetico. Tale divieto è derogabile da accordi tra la Regione e altre regioni. Per l'ingresso di tali rifiuti la Regione può fissare un'addizionale all'imposta sul reddito, progressiva e proporzionata ai quantitativi.

1.1.2. Sottoprodotti

Premesso che:

- l'articolo 184 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce quali materiali derivanti da processi produttivi vanno considerati "sottoprodotti" anziché rifiuti;

- la Regione Emilia-Romagna intende semplificare la gestione amministrativa dei residui di produzione qualificabili come “sottoprodotti”, in coerenza con gli obiettivi di prevenzione nella produzione dei rifiuti e di economia circolare indicati dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 16 del 2015 e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 67 del 2016;

la Regione Emilia-Romagna può stabilire criteri da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, sulla base delle condizioni poste dalla disposizione citata.

1.1.3. Procedimenti semplificati di autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti

Premesso che:

- gli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplinano le procedure semplificate di autorizzazione alla gestione dei rifiuti e che l’art. 195, comma 2, lettera b) dello stesso decreto attribuisce allo Stato il potere di disciplinare tali procedure;

- la Regione Emilia-Romagna intende favorire il ricorso alle procedure semplificate di autorizzazione e l’attività di recupero dei rifiuti in linea con gli obiettivi europei, nazionali e regionali;

la Regione Emilia-Romagna può dettare norme per specificare criteri e condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.1.4. Intese con effetti sulla pianificazione regionale in materia di rifiuti

Premesso che:

- spetta allo Stato l’attuazione di provvedimenti con ricadute dirette sull’attuazione delle misure contenute nella pianificazione regionale in materia di rifiuti;

- in particolare, spetta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l’assimilazione, a fini di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali e di quelli urbani (ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2006);

- la Regione Emilia-Romagna intende scongiurare il rischio che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

i provvedimenti statali, che abbiano ricadute dirette sull’attuazione delle misure contenute nella pianificazione regionale in materia di rifiuti, sono adottati d’intesa tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine di regolare l’impatto di tali provvedimenti sul territorio regionale.

1.1.5. Accordi e contratti di programma in materia di rifiuti

Premesso che:

- l’articolo 206 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le autorità competenti in materia di rifiuti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, per perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure legate alla gestione dei rifiuti;

- la Regione intende promuovere il coordinamento dei soggetti coinvolti nella gestione virtuosa di determinate attività connesse alla gestione di rifiuti e acque reflue;

la Regione Emilia-Romagna può stipulare, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue.

Con tali accordi e contratti possono essere stabilite discipline anche derogatorie della normativa nazionale nel rispetto della normativa europea.

1.1.6. Garanzie finanziarie

Premesso che:

- l'articolo 195, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce allo Stato il compito di determinare i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

- la Regione Emilia-Romagna intende introdurre, in determinati casi e per determinate tipologie di impianti, livelli di tutela ulteriore rispetto a quanto già previsto dalle normative vigenti;

la Regione Emilia-Romagna può stabilire garanzie finanziarie in materia di impianti di gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelli autorizzati in base alle procedure semplificate previste dal d.lgs. n. 152 del 2006.

1.2. Disciplina in materia di bonifica dei siti inquinati

1.2.1. Fondo per la bonifica dei siti contaminati

Premesso che:

- l'art. 250 del d.lgs. 152 del 2006 prevede che, se non è possibile che il responsabile della contaminazione di un sito lo bonifichi direttamente, interviene d'ufficio il comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, la regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate; lo stesso articolo precisa che le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio con lo scopo di anticipare le somme per i predetti interventi;

- la Regione Emilia-Romagna intende dare effettività al potere che le viene riconosciuto dalla normativa statale, data la grande importanza della bonifica dei siti d'interesse regionale;

è istituito un Fondo per la bonifica dei siti contaminati d'interesse regionale, attraverso il quale lo Stato garantisce alla Regione Emilia-Romagna risorse finanziarie, con cadenza annuale, per programmi di investimento con particolare riferimento all'esigenza di far fronte agli interventi surrogatori, con possibilità di apertura di contabilità speciali regionali per accelerare le fasi di gestione della spesa.

1.3. Disciplina in materia di gestione delle risorse idriche

1.3.1. Pianificazione e gestione delle risorse idriche

Premesso che:

- vari provvedimenti di competenza statale, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle altre norme di settore, hanno effetti sulle attribuzioni regionali in materia di pianificazione e gestione delle risorse idriche;
- la Regione Emilia-Romagna intende regolarne l'impatto sul territorio regionale, anche in relazione alla definizione di criteri tecnici;

i provvedimenti statali che hanno effetti sulle attribuzioni regionali in materia di pianificazione e gestione delle risorse idriche sono adottati previa stipula di apposite intese tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, volte a regolarne l'impatto sul territorio regionale anche in relazione alla definizione di criteri tecnici.

1.3.2. Programmazione in materia di gestione delle risorse idriche

Premesso che:

- stagioni sempre più siccitose ed esigenze di approvvigionamento idrico sempre più pressanti da parte del settore produttivo richiedono la messa in campo di azioni strategiche utili per affrontare un adattamento ai cambiamenti meteorologici e consentire il mantenimento di filiere di produzione di eccellenza, con particolare riferimento al territorio e al settore agricolo della Regione Emilia-Romagna;
- le azioni strategiche possono essere poste in essere solo sulla base della certezza di risorse che consentano di programmare e realizzare gli interventi al fine di prevenire e affrontare i nuovi fenomeni climatico-ambientali;

è istituito un Fondo per gestione strategica delle risorse idriche, attraverso il quale lo Stato garantisce alla Regione Emilia-Romagna risorse finanziarie, con cadenza annuale, per programmi di investimento da realizzarsi a regia regionale nel rispetto della pianificazione di settore.

1.4. Disciplina in materia di tutela dell'aria

1.4.1. Investimenti a fini di risanamento atmosferico

Premesso che:

- il quadro normativo statale in materia d'inquinamento atmosferico è fissato in particolare dal d.lgs. n. 155 del 2010 (*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*) e dalla parte V del d.lgs. n. 152 del 2006;
- la Regione Emilia-Romagna intende raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dal proprio Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato con la deliberazione di Assemblea legislativa regionale n. 115 del 2017, attivando azioni integrate che richiedono risorse aggiuntive anche in relazione alla peculiare situazione d'inquinamento atmosferico della pianura padana;

è istituito un Fondo attraverso il quale lo Stato garantisce alla Regione Emilia-Romagna risorse finanziarie, con cadenza annuale, per programmi d'investimento da realizzarsi a regia regionale nel rispetto della pianificazione di settore.

1.4.2. Graduazione del bollo auto a fini di risanamento atmosferico

- il quadro normativo statale vigente consente un margine di manovra alle regioni che intendono graduare il bollo auto per il risanamento atmosferico, ma la piena applicazione di questo meccanismo non è stata fino ad oggi resa possibile anche a causa della legge n. 208 del 2015 (*Legge di stabilità per il 2016*) che ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali che prevedono aumenti di tributi rispetto alle aliquote o tariffe applicabili nel 2015;
- la Regione Emilia-Romagna intende raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalla propria pianificazione e orientare il rinnovo del parco veicolare regionale verso mezzi ambientalmente sostenibili;

la Regione Emilia-Romagna può disciplinare la tassa automobilistica (bollo auto) graduandone l'entità in funzione della potenzialità emissiva del mezzo, con la finalità di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dal PAIR 2020 e di orientare il rinnovo del parco veicolare regionale verso mezzi ambientalmente sostenibili. Le eventuali maggiori entrate saranno destinate a misure di risanamento della qualità dell'aria.

1.5. Disciplina in materia di difesa del suolo

1.5.1. Fondo per investimenti in materia di difesa del suolo

Premesso che:

- il quadro normativo statale sulla difesa del suolo è fissato principalmente dagli articoli da 69 a 72 del d.lgs. n. 152 del 2006, relativi ai piani d'intervento e alla loro attuazione e al loro finanziamento statale e regionale;
- la Regione Emilia-Romagna intende contrastare il dissesto idrogeologico in modo effettivo e a tal fine necessita di una programmazione efficace degli interventi a medio termine a regia regionale e con la possibilità di disciplinare a tal fine le modalità di adozione e i contenuti dei programmi di cui all'art. 21, commi 3 e 8, del d.lgs n. 50 del 2016, comunque nel rispetto della pianificazione di distretto e degli atti di coordinamento ed indirizzo dell'amministrazione statale;

è istituito un Fondo attraverso il quale sono garantite alla Regione Emilia-Romagna, con cadenza annuale, risorse per programmi di investimento, di norma triennali, in materia di difesa del suolo. Le risorse sono trasferite in contabilità speciale sulla base di un accordo tra lo Stato e la Regione con l'individuazione di un soggetto regionale quale garante della celerità e della correttezza dei processi di spesa. La Regione disciplina con propria legge le modalità di adozione e i contenuti dei programmi dei lavori di difesa del suolo.

1.5.2. Semplificazione procedurale per le varianti non sostanziali del Piano di bacino distrettuale

Premesso che:

- l'art. 57, comma 1, lettera a), punto 2), del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che spetta al Presidente del consiglio dei ministri l'approvazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, dei piani di bacino distrettuale, la cui procedura di adozione e approvazione è definita dal successivo art. 66, mentre l'art.

68 delinea le procedure di approvazione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico;

- la Regione Emilia-Romagna intende semplificare le procedure di approvazione degli atti di pianificazione per la difesa del suolo che introducono varianti non sostanziali, sul presupposto che la flessibilità degli strumenti pianificatori ne garantisce l'aggiornamento e dunque l'efficacia;

a fini di semplificazione procedurale, la Regione Emilia-Romagna può approvare le varianti non sostanziali del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, o di suoi stralci, nei casi in cui le stesse interessino il territorio della sola Regione. L'approvazione richiede il parere favorevole del Segretario generale dell'Autorità di bacino.

1.5.3. Vincolo idrogeologico

Premesso che:

- l'art. 61, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce alle regioni le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; l'art. 56, comma 1, lettera n), dello stesso decreto dispone poi che le attività di programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e del sottosuolo, di risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, riguardano, tra l'altro, il riordino del vincolo idrogeologico;

- la Regione Emilia-Romagna intende aggiornare la risalente normativa in materia di vincolo idrogeologico in particolare per coordinare le funzioni del settore con quelle della materia forestale;

la Regione Emilia-Romagna è competente a dettare le norme di legge in materia di vincolo idrogeologico e a disciplinare le relative funzioni amministrative.

1.6. Disciplina in materia di servizi pubblici ambientali

Premesso che:

- alla luce del quadro costituzionale di riferimento, la materia dei servizi pubblici di interesse locale rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni, sebbene risenta dell'intreccio con competenze statali, in particolare in materia ambientale e di tutela della concorrenza;

- la Regione Emilia-Romagna intende dare effettiva tutela all'ambiente e all'ecosistema del proprio territorio anche tramite l'effettivo esercizio di alcune funzioni strategiche di normazione e amministrazione in materia di servizi pubblici ambientali;

la Regione Emilia-Romagna è competente a dettare norme di legge per disciplinare autonomamente sul proprio territorio i servizi pubblici ambientali, individuando le caratteristiche dimensionali degli ambiti gestionali, stabilendo la durata degli affidamenti dei servizi in relazione al carattere industriale degli stessi e alle necessità di investimento del bacino, regolamentando la vigilanza sugli stessi anche attraverso l'individuazione di organi statali.

Allegato 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE AREA STRATEGICA “TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE” (risoluzione AL n. 5321 del 3/10/2017)

Premessa

L’approfondimento tecnico presentato nel presente *documento* attiene alla materia della “*tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale*”.

Essa corrisponde ad una delle **aree strategiche** individuate negli indirizzi della Giunta, approvati il 28 agosto 2017 per avviare il percorso finalizzato all’elaborazione di una proposta di regionalismo differenziato da sottoporre all’Esecutivo nazionale e preordinati alla sottoscrizione dell’Intesa prescritta dall’art. 116, comma III, Cost.

Tali indirizzi sono stati aggiornati, con il Documento approvato dalla Giunta il 16 novembre 2017, a seguito del confronto con le forze economiche e sociali firmatarie del Patto per il Lavoro e del dibattito svoltosi tra le forze politiche in seno all’Assemblea legislativa, cristallizzato nelle due risoluzioni del 3 ottobre e del 14 novembre 2017.

Le proposte presentate di seguito, pertanto, costituiscono un ulteriore sviluppo, in chiave tecnica, degli obiettivi strategici individuati negli indirizzi della Giunta e sulla base dei quali l’Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente a condurre il negoziato con il Governo.

1. SCHEDE ESPLICATIVE DELLE RICHIESTE relative all’AREA STRATEGICA “TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE” con particolare riferimento alla “tutela e sicurezza del lavoro”

Nell’ambito dell’area strategica, rientra la materia relativa alla “*tutela e sicurezza del lavoro*”.

Sono oggetto della presente Intesa, i seguenti obiettivi strategici:

- garantire *standard* di livello europeo delle prestazioni per il lavoro con riferimento alla qualità e alla tempestività del servizio erogato, alle dotazioni strutturali e tecnologiche nella cooperazione con i soggetti privati accreditati;
- garantire coerenza tra le prestazioni di politica attiva e passiva, al fine di assicurare e ricondurre ad unità il sistema, attraverso l’Agenzia regionale per il Lavoro in raccordo con ANPAL;
- garantire autonomia, in particolare attraverso l’Agenzia regionale per il Lavoro, nella definizione di ulteriori servizi rivolti a particolari *target* di utenti e ai diversi obiettivi occupazionali, quali il lavoro autonomo e l’avvio di impresa.

Con riferimento ai suddetti obiettivi strategici, sono oggetto della presente Intesa le funzioni relative ai seguenti ambiti:

- disciplina in materia di politiche attive del lavoro;
- disciplina in materia di coordinamento fra politiche attive e passive;
- disciplina in materia di vigilanza sugli strumenti di politica attiva del lavoro.

1.1 Disciplina in materia di politiche attive del lavoro

Premesso che:

- l’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2015 disciplina l’organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale, e, in particolare al comma 1 alla lett. a), attribuisce



ai centri per l'impiego le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro;

- *la Regione Emilia-Romagna, anche attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro avvenuta con L.R. 13 del 2015, intende garantire un'offerta di politica attiva del lavoro che, assicurando alle persone la possibilità di agire il diritto di scegliere tra soggetto pubblico e privato, assicuri standard di livello europeo nell'erogazione delle relative prestazioni:*

Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita l'autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro. Per garantire standard delle prestazioni per il lavoro in linea con i migliori *standard* europei, alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite risorse finanziarie stabili, integrative rispetto al finanziamento dei LEP.

1.2 Disciplina in materia coordinamento fra politiche attive e passive

Premesso che:

- *l'art. 21 del d.lgs. 150 del 2015 prevede un rafforzamento dei meccanismi di condizionalità relativa ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;*
- *la Regione Emilia-Romagna intende dare effettività al coordinamento degli strumenti di sostegno al reddito con le misure di politica attiva:*

Al fine di renderne coerenti le durate, alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e differenziare le prestazioni di politica attiva in ragione della durata della politica passiva erogata dallo Stato.

1.3 Disciplina in materia di vigilanza sugli strumenti di politica attiva del lavoro

Premesso che:

- *ai sensi del d.lgs. n. 124 del 2004 e del d.lgs. n. 149 del 2015, la vigilanza e il rispetto della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro;*
- *la Regione Emilia-Romagna, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, intende avvalersi degli Ispettorati territoriali del lavoro per rafforzare le azioni di controllo:*

Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con particolare riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale. Le funzioni di vigilanza sono esercitate mediante avvalimento del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

2. Area strategica “TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, ISTRUZIONE UNIVERSITARIA” con particolare riferimento all'Istruzione Tecnica e Professionale, Istruzione e Formazione Professionale, Istruzione Universitaria

Nell'ambito dell'area strategica, rientrano le competenze relative alla Istruzione Tecnica e Professionale, Istruzione e Formazione Professionale, Istruzione Universitaria.

La presente intesa persegue l'obiettivo strategico generale di qualificare un sistema educativo unitario e integrato, costituito da un'offerta formativa secondaria e terziaria, rispondente e coerente alle specificità dei sistemi produttivi territoriali, capace di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di

innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario conseguendo gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di attrattività e competitività del territorio.

In particolare, sono oggetto della presente Intesa le funzioni relative ai seguenti ambiti:

- disciplina di programmazione dell'offerta di istruzione, di attribuzione alle autonomie educative degli organici, nel rispetto della competenza statale delle dotazioni organiche complessive;
- sistema integrato Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale;
- disciplina in merito all'Istruzione tecnica superiore e all'assetto organizzativo delle Fondazioni ITS;
- disciplina in merito all'offerta di istruzione universitaria professionalizzante e all'offerta formativa post laurea per la ricerca;
- disciplina in materia di qualificazione delle strutture educative e del diritto allo studio universitario.

2.1 Disciplina in materia di programmazione dell'offerta educativa, di attribuzione alle autonomie educative degli organici, nel rispetto della competenza statale delle dotazioni organiche complessive

Premesso che, ferma restando la disciplina statale in materia di ordinamento degli organici, è necessario garantire il più forte coordinamento fra gli strumenti di programmazione dell'offerta educativa e la disciplina in materia di definizione degli organici:

Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale.
A questo fine, nel rispetto della competenza statale in ordine alle dotazioni organiche complessive, è altresì definita d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale la dotazione dell'organico e la relativa attribuzione alle autonomie educative.

2.2 Sistema integrato di Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale

Premesso che, al fine di promuovere l'innalzamento delle competenze dei giovani e di sostenerne un inserimento qualificato nel mercato del lavoro, si intende perseguire l'obiettivo generale di innalzare la percentuale dei giovani in possesso di una qualifica professionale o di un diploma di istruzione:

Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, è attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative più idonee a realizzare un sistema integrato di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale.

2.3 Disciplina relativa all'Istruzione tecnica superiore e all'assetto organizzativo delle Fondazioni ITS

Premesso che occorre corrispondere alla domanda di competenze tecniche e tecnologiche funzionali allo sviluppo del sistema economico e produttivo regionale, per rafforzare e qualificare l'occupazione dei giovani:

Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita la competenza a definire il modello organizzativo delle fondazioni ITS coerentemente con l'obiettivo di assicurare

una qualificata struttura di servizio per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie educative e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese, in linea con le migliori esperienze europee. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici *standard* organizzativi e gestionali. Al fine di consentire il riconoscimento di crediti per il conseguimento del diploma di laurea, la Regione Emilia-Romagna sperimenta una differente relazione fra formazione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

2.4 Disciplina relativa all'offerta integrativa universitaria per la didattica, la ricerca e lo sviluppo della terza missione

Premesso che occorre realizzare nuovi percorsi di formazione terziaria universitaria coerenti con la domanda del sistema economico e produttivo regionale:

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, alla Regione è attribuita la competenza legislativa a disciplinare e programmare, d'intesa con la Conferenza Regioni Università di cui alla legge regionale n. 6 del 2004 e ss.mm., percorsi di formazione terziaria universitaria. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo Integrativo Pluriennale Regionale per la Didattica finalizzato all'istituzione ad un'offerta integrativa di lauree triennali professionalizzanti, di lauree magistrali e quinquennali per lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio e di dottorati di ricerca industriale. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo Integrativo Pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza Missione.

2.5 Disciplina in materia di qualificazione dei servizi e dei luoghi dell'istruzione e della formazione

Premesso che occorre ampliare il diritto allo studio anche attraverso la qualificazione dei servizi e delle strutture a livello regionale:

Spetta alla Regione Emilia-Romagna la costituzione di un Fondo Pluriennale di Edilizia Scolastica per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale. Spetta altresì alla Regione Emilia-Romagna la costituzione di un Fondo Pluriennale Regionale per le Residenze Universitarie, da gestire attraverso ER.GO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e Università. Spetta inoltre alla Regione Emilia-Romagna la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico e di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

Allegato 3 TUTELA DELLA SALUTE

AREA STRATEGICA “TUTELA DELLA SALUTE” (risoluzione AL n. 5321 del 3/10/2017)

Premessa

L’approfondimento tecnico presentato nella presente *Nota* attiene alla materia della “*tutela della salute*”.

Essa corrisponde ad una delle **aree strategiche** individuate negli indirizzi della Giunta, approvati il 28 agosto 2017 per avviare il percorso finalizzato all’elaborazione di una proposta di regionalismo differenziato da sottoporre all’Esecutivo nazionale e preordinati alla sottoscrizione dell’Intesa prescritta dall’art. 116, comma III, Cost.

Tali indirizzi sono stati aggiornati, con il Documento approvato dalla Giunta il 16 novembre 2017, a seguito del confronto con le forze economiche e sociali firmatarie del Patto per il Lavoro e del dibattito svoltosi tra le forze politiche in seno all’Assemblea legislativa, cristallizzato nelle due risoluzioni del 3 ottobre e del 14 novembre 2017.

Le proposte presentate di seguito, pertanto, costituiscono un ulteriore sviluppo, in chiave tecnica, degli obiettivi strategici individuati negli indirizzi della Giunta e sulla base dei quali l’Assemblea legislativa ha impegnato il Presidente a condurre il negoziato con il Governo.

Il negoziato, che si è svolto con il coordinamento del Sottosegretario agli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è concentrato, in questa prima fase, solo su alcune delle aree strategiche individuate nella Risoluzione del 3 ottobre 2017.

1. SCHEDE ESPLICATIVE DELLE RICHIESTE relative all’AREA STRATEGICA “TUTELA DELLA SALUTE”

Nell’ambito dell’area strategica, rientra la materia relativa alla “*tutela della salute*”.

Si tratta di un’area a forte impatto sul sistema regionale, che movimentava rilevanti risorse economiche, sia in termini di spesa che di ricadute sul complessivo tessuto sociale e produttivo regionale. In tale contesto la possibilità di programmare tempestivamente ed in un arco pluriennale l’impiego delle risorse risulta determinante per garantire un sistema efficiente e funzionale. Per poter tutelare al meglio la salute dei cittadini, risulterebbe altresì imprescindibile poter disporre di maggiore autonomia su specifici aspetti. Il quadro di riferimento nel quale tale necessità si colloca si caratterizza per la imprescindibile competenza nazionale relativamente alla determinazione dei diritti e dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale e per il rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica nonché l’unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro. L’ulteriore elemento fondante è rappresentato dalla capacità, dimostrata a tutti i livelli e mantenuta nel tempo, della Regione Emilia-Romagna di assicurare livelli di assistenza sanitaria e sociosanitaria, quantitativi e qualitativi, significativamente superiori alla media nazionale in condizioni di equilibrio economico finanziario. Ciò con una particolare attenzione ad equità di accesso e messa in campo di modelli innovativi, con soluzioni spesso praticate però solo in parte, in relazione alla esistenza di specifici vincoli derivanti dal sistema di norme nazionali che, in un quadro complessivo di competenza regionale sulla materia sanitaria, disciplinano specifici aspetti generando una condizione di praticabilità solo parziale della competenza regionale. L’indicatore sintetico più pertinente a tal proposito può essere individuato nella scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard in sanità, scelta basata su criteri di sistema relativi a qualità dei servizi, appropriatezza ed efficienza. Tale definizione, che individua



le migliori 5 regioni italiane, ha sempre visto la regione Emilia-Romagna fra le prime 5 regioni italiane fin dalla prima applicazione nel 2013.

Sono oggetto della presente Intesa i seguenti obiettivi strategici:

- la possibilità di rendere più flessibile, limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio, la spesa sul personale e sul compenso delle figure apicali del sistema sanitario regionale). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente l'autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;
- sul sistema di governance delle Aziende sanitarie, il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo Aziende o Enti trasversali di carattere regionale, nel rispetto del dettato del D. Lgs. n. 517/1999 e quindi in pieno accordo con le linee di programmazione regionale e con il parere obbligatorio degli atenei interessati;
- la richiesta di autonomia nella definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione del farmaco garantendo, ove previsto la riscossione delle quote partecipate dei cittadini;
- la possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, anche attraverso la revisione del numero dei vaccini obbligatori, rispetto a quanto previsto a livello nazionale all'interno dei LEA per i residenti in regione Emilia-Romagna;
- la possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale e del turn over, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale, anche attraverso il finanziamento diretto dei contratti di formazione lavoro;
- la possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela, nel quadro della disciplina dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente);
- la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie superando la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse dedicate all'alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili. Si ritiene che allo stato attuale non sia rinviabile l'individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico.
- lo sviluppo ulteriore dei propri standard di assistenza attraverso una maggiore autonomia in materia di sviluppo di un Fondo sanitario integrativo e alla sua regolamentazione.

Con riferimento ai suddetti obiettivi strategici, sono oggetto della presente intesa le funzioni relative ai seguenti ambiti:

- vincoli di spesa in materia di personale e di compenso delle figure apicali del SSR;
- sistema di *governance* delle Aziende sanitarie;
- modalità di distribuzione dei farmaci;

- misure di tutela della salute pubblica (es. vaccini);
- sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche;
- compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket);
- investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio sanitario regionale;
- fondi sanitari integrativi.

1.1 Vincoli di spesa in materia di personale e di compenso delle figure apicali del SSR

Nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica, di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dell'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), occorre definire un quadro di risorse autonome di finanziamento del sistema sanitario regionale che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici. Ci si riferisce, in particolare, ai vincoli di spesa sul personale.

Premesso che:

- segnatamente in materia di **spesa per il personale**, in virtù dell'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni di riferimento, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Tale vincolo, introdotto con riferimento al triennio 2007-2009, è stato successivamente confermato per il triennio 2010-2012 dall'art. 1, commi 71-73 della legge 191/2009, per il triennio 2013-2015 dall'art. 17, comma 3, del decreto legge 98/2011 e fino al 2020 con l'art. 1, comma 584, della legge 190/2014.

Alla Regione Emilia-Romagna spetta l'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria in superamento dei vincoli e dei limiti di spesa definiti in materia di personale dalla normativa statale.

Premesso che:

- in materia di determinazione del compenso delle figure apicali del servizio sanitario regionale, l'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, individua i criteri per la determinazione del trattamento economico massimo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (ivi comprese quindi anche le aziende e gli enti del SSN), stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

la norma citata va letta in combinato con i successivi interventi legislativi che hanno disciplinato la materia, in particolare:

- la Legge n. 147/2013, art. 1, che al comma 471 prevede l'applicazione della disciplina in esame a decorrere dal 1° gennaio 2014, e al comma 472 prevede che siano soggetti al limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni; inoltre al comma 489 prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le pubbliche amministrazioni non possano erogare trattamenti economici che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite in esame;

Alla Regione Emilia-Romagna spetta l'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria in superamento dei vincoli e dei limiti di spesa definiti in materia di compenso delle figure apicali del servizio sanitario regionale.

1.2 Sistema di *governance* delle Aziende sanitarie

Premesso che:

- il d.lgs. n. 502/1992 e il d.lgs. n. 517/1999 definiscono i principi relativi all'organizzazione delle aziende sanitarie;
- l'articolo 1, comma 546 della legge n. 208/2015, prevede che *“Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni a statuto speciale che nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.”;*

Alla Regione Emilia-Romagna compete autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa in merito al ruolo e all'assetto delle Aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, al fine di garantire la possibilità di modificarne gli assetti, anche accorpando le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliere-universitarie, nonché costituendo Aziende trasversali di carattere regionale, nel rispetto del D.Lgs. n. 517/1999, nel quadro delle linee di programmazione regionale e con il parere obbligatorio degli Atenei interessati.

1.3 Modalità di distribuzione dei farmaci

Premesso che:

ai sensi dell'art. 8 della legge n. 405/2001 di conversione del D.L. 347/2001 prevede che *“le Regioni (...), anche con provvedimenti amministrativi, stipulano accordi con le associazioni hanno facoltà di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione ((regionale)); b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale”.*

Spetta alla Regione Emilia-Romagna l'autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa in ordine alla definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione dei farmaci, al fine di esercitare pienamente la facoltà di scelta dei modelli gestionali e organizzativi.

1.4 Misure di tutela della salute pubblica (vaccini)

Premesso che la normativa statale anche attraverso vaccini obbligatori prevede alcune misure di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, ed in particolare:

- Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del SSN”, artt. 6, 7 e 33;
- Legge 27 maggio 1991, n. 165 “Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B”;
- Legge 4 febbraio 1966, n. 51 “Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica”;
- Legge 5 marzo 1963, n. 292 “Vaccinazione antitetanica obbligatoria”;
- Legge 6 giugno 1939, n. 891 “Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica”;
- La legge 31 luglio 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.

Alla Regione Emilia-Romagna spetta autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa per realizzare misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, anche attraverso la revisione del numero dei vaccini obbligatori, rispetto a quanto previsto a livello nazionale all’interno dei LEA per i residenti in regione Emilia-Romagna.

1.5 Sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche

Premesso che:

- gli artt. 34-45 del D. Lgs. 368/99 disciplinano il tema della formazione dei medici specialisti, attribuendo al MIUR, acquisito il parere del Ministro della sanità, il potere di determinare tramite decreto annuale il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa (art. 35, c. 2);
- Il recentissimo sistema di accreditamento nazionale regolato dal DIM 402/2017, che definisce gli standard, i requisiti, e gli indicatori di attività formativa e assistenziale della rete formativa, determinati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- La possibilità di finanziare contratti di formazione specialistica regionali aggiuntivi a quelli statali è contemplata dal c. 8, art. 5, del DM MIUR 130 del 10 agosto 2017, Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina nel limite della potenzialità formativa delle singole scuole di specializzazione;
- in ordine allo sviluppo del sistema formativo delle professioni sanitarie, è necessario che la Regione abbia maggiore autonomia rispetto ai percorsi formativi, in raccordo con gli Atenei del territorio regionale, al fine di orientare la formazione in coerenza con gli obiettivi del SSR, con particolare riferimento alle scuole di specializzazione medica;

Nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione statale in materia, alla Regione Emilia-Romagna spetta la competenza legislativa e amministrativa concernente l’integrazione del sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in raccordo con gli Atenei della regione, al fine di garantire la copertura del fabbisogno professionale del SSR e del *turn over*, anche attraverso il finanziamento diretto dei contratti di formazione e lavoro e la messa in campo degli interventi necessari ad incrementare la potenzialità della rete formativa delle scuole di specializzazione nel rispetto dei requisiti di accreditamento nazionali.

1.6 Compartecipazione alla spesa sanitaria (*ticket*)

Premesso che:

- Negli anni la normativa statale sulla compartecipazione alla spesa ha subito modificazioni ed integrazioni, fino alla legge 724/94 (Legge finanziaria) che ha stabilito la misura di compartecipazione per le prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale;
- La Legge 15 luglio 2011, n. 111 ha previsto il ripristino della quota fissa di 10 euro già introdotto nella Legge finanziaria del 2006 per l'anno 2007, con possibilità per le regioni di modulare l'applicazione della quota aggiuntiva, a parità di gettito;
- Anche per l'assistenza farmaceutica la normativa sulla compartecipazione risale ai primi anni 80 ed ha subito, negli anni, diverse modifiche;
- la compartecipazione alla spesa, dal punto di vista del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, coinvolge la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica e in questo contesto la legislazione statale e regionale ha cristallizzato un sistema in cui rilevano, insieme ad altri, i criteri per la modulazione e l'esenzione dei ticket;
- in tale contesto, occorre una gestione delle risorse di finanziamento del SSR flessibile e senza vincoli di spesa specifici, che consenta anche la ridefinizione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, sia in ambito di assistenza specialistica ambulatoriale, sia in ambito di assistenza farmaceutica;

Alla Regione Emilia-Romagna spetta l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria atta a definire misure che garantiscano una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, anche rideterminando gli importi e le regole di compartecipazione previsti dalla legislazione statale, ovvero rimodulando le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela, nel quadro della disciplina dell'ISEE.

1.7 Investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio sanitario regionale

Premesso che:

- l'art 20 della legge 67/88 ha avviato, agli inizi degli anni Novanta, il programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità. Accanto a questo programma, ne sono stati attivati altri, tra i quali: il programma per realizzazione dei reparti di malattie infettive (AIDS) e di laboratori diagnostici; il programma *Hospice* (fase I e fase II); il programma per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nell'Area Metropolitana di Bologna, il programma di Libera Professione intramuraria, ecc. Nel corso degli anni la capacità programmatica della Regione Emilia-Romagna, insieme a quella della Lombardia e del Veneto, come riportato nel documento "L'attuazione del programma straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario" predisposto dalla Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, "... è stata virtuosa, tant'è che fin dal 1999 esse hanno immediatamente sottoscritto accordi strategici in grado di garantire l'impegno di circa il 30 per cento delle risorse finanziarie della seconda fase ed è stata, peraltro, evidenziata anche dal non aver sostanzialmente subito revocato nel tempo".

Oltre alla capacità programmatica il Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna ha dimostrato una grande capacità realizzativa; dal 1999 ad oggi sono stati sottoscritti 7 Accordi di Programma di cui uno nel 2013 ed uno nel 2016. Gli interventi previsti dagli Accordi di Programma sono complessivamente 269. Di questi ne sono stati conclusi 221 (pari al 82% del totale). In particolare, la capacità realizzativa si riscontra dallo stato di avanzamento degli interventi relativi all'Accordo di

Programma sottoscritto in data 1 marzo 2013; dei 53 interventi 42 sono stati conclusi (pari al 79% del totale); il resto degli interventi sono in fase di realizzazione.

Considerata la capacità programmatoria e realizzativa della regione Emilia-Romagna, la possibilità di mantenimento della funzionalità delle strutture dipende strettamente da una diretta gestione delle risorse da destinare ad investimenti in conto capitale finalizzata a dare certezza di finanziamento continuativo.

Occorrono risorse certe, annualmente e direttamente disponibili per permettere una migliore programmazione, un più razionale utilizzo delle risorse stesse e, in definitiva, una maggiore efficacia nel garantire ai cittadini un adeguato livello di qualità.

Deve essere assicurata alla Regione Emilia-Romagna la capacità di programmare un quadro pluriennale e certo di risorse quale condizione indispensabile per valorizzare la capacità di investimento in adeguamenti del patrimonio edilizio e tecnologico del SSR.

1.8 Fondi sanitari integrativi

Premesso che:

- l'art. 9 del dlgs. 502/1992 prevede che, *“al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (...) definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi”* e che *“Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria; e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti”*;
- la Regione Emilia-Romagna ritiene coerente con l'esigenza di sviluppare ulteriormente i propri *standard* di assistenza dotarsi di una maggiore autonomia rispetto allo sviluppo dell'assistenza integrativa. A questo fine è necessaria maggiore autonomia in merito all'istituzione di un Fondo sanitario integrativo e alla sua regolamentazione.

Alla Regione Emilia-Romagna è attribuita, nel rispetto della disciplina statale di principio, autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa in tema di fondi sanitari integrativi.



VIII.

**Risoluzione n. 6124 del 12/2/2018:
“Comunicazione del Presidente della Giunta
circa gli esiti del negoziato con il Governo, ai
fini della formale sottoscrizione dell’Intesa
prevista dall’articolo 116, comma III, della
Costituzione”**

In procinto di sottoscrivere un accordo preliminare con il Governo, il Presidente ha svolto un’ulteriore comunicazione all’Aula a seguito della quale l’Assemblea si è espressa con due risoluzioni approvate all’unanimità delle forze politiche.



Lega Nord Emilia e Romagna
Gruppo Assembleare



6124

Bologna, 12 febbraio 2018

Presentata e approvata nelle
Sedute ass. del 12 febbraio 2018 (A.)
AF

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna

ORDINE DEL GIORNO su oggetto assembleare 6090:

“Comunicazione del Presidente della Giunta circa gli esiti del negoziato con il Governo, ai fini della formale sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma III, della Costituzione”

(Ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Regolamento e dell'art. 28 comma 4 dello Statuto)

I sottoscritti Consiglieri del Gruppo Lega Nord Emilia e Romagna

Premesso che

la Giunta Regionale ha sottoposto all'Assemblea Legislativa la Comunicazione del Presidente della Giunta circa gli esiti del negoziato con il Governo, ai fini della formale sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma III, della Costituzione.

Il Presidente della Giunta si impegna a proseguire il negoziato con l'Esecutivo che si insedierà a seguito dell'imminente rinnovo degli organi parlamentari anche con riferimento agli ulteriori ambiti materiali individuati, in particolare con la Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017.

La risoluzione n. 5600 del 14 novembre 2017.

Considerato che

Un punto significativo contenuto nella parte generale dell'Intesa riguarda il tema delle risorse finanziarie che dovranno accompagnare l'attribuzione delle nuove competenze.

Impegnano la Giunta Regionale

A conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere l'Intesa Quadro oggetto della comunicazione odierna, chiedendo quale condizione per la sottoscrizione il superamento immediato del criterio della "spesa storica" per l'attribuzione delle risorse secondo il criterio dei "fabbisogni standard".

Consiglieri regionali Lega Nord Emilia e Romagna

Alan Fabbri

Fabio Rainieri



Gabriele Delmonte



Daniele Marchetti



Stefano Bargi



Matteo Rancan



Marco Pettazoni



Andrea Liverani



Massimiliano Pompignoli





IX.

**Risoluzione n. 6129 del 12/2/2018:
Conclusione della fase preliminare
concernente il negoziato volto alla
sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il
conseguimento di "ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo
116, comma III, della Costituzione**

In procinto di sottoscrivere un accordo preliminare con il Governo, il Presidente ha svolto un'ulteriore comunicazione all'Aula a seguito della quale l'Assemblea si è espressa con due risoluzioni approvate all'unanimità delle forze politiche.



Bologna, 12/02/2018

Presentate e approvate nelle
 sedute os. del 12 febbraio 2018 (A.)
 CR
 6129

 Alla Presidente
 Dell'Assemblea Legislativa
 Simonetta Saliera

Sede

Conclusione della fase preliminare concernente il negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Udita la Comunicazione con la quale, nell'odierna seduta di questa Assemblea, il Presidente della Giunta regionale ha illustrato gli esiti del negoziato con il Governo preordinato alla sottoscrizione dell'Intesa per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, riferendo in ordine alle linee portanti dell'Intesa-Quadro, sia per la sua parte generale – compresi i profili di natura finanziaria – sia per le sue parti settoriali concernenti gli ambiti di materia oggetto prioritario del negoziato in questa prima fase;

Visti e richiamati

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica "adeguа i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";
- l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

- l'articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate alle ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;
- l'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014), in base al quale il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento;

visto altresì

- l'articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;

richiamati inoltre:

- gli indirizzi espressi da questa Assemblea mediante, rispettivamente, la Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017, riferita al primo Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, e la Risoluzione n. 5600 del 14 novembre 2017 riferita all'aggiornamento dei predetti indirizzi approvato dalla Giunta il 16 novembre 2017;

considerato, infatti:

- che, in data 28 agosto 2017, la Giunta regionale ha approvato un primo *Documento di indirizzi per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione*, contenente le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed

amministrative per l'avvio del negoziato con il Governo finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa prevista dalla richiamata disposizione costituzionale;

- che, come precisato in sede di illustrazione da parte del Presidente della Giunta, sul richiamato *Documento di indirizzi* è stato parallelamente avviato il confronto con le Associazioni e le Istituzioni firmatarie del Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, nonché con i rappresentanti delle autonomie territoriali della Regione, ai fini della condivisione dei contenuti ivi previsti;
- che il predetto Documento di indirizzi individuava quattro aree strategiche su cui avviare il negoziato con il Governo, riconducibili alle priorità della Legislatura regionale in corso, così come declinate nel Programma di mandato, nonché nel Patto per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, e segnatamente:
 - a) l'area relativa alla *tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale*;
 - b) l'area relativa alla *internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione*;
 - c) l'area relativa al *territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture*;
 - d) l'area relativa alla *tutela della salute*;
- che le predette aree strategiche erano accompagnate ad un'area di natura trasversale, alla quale risultavano ascritte competenze complementari e accessorie relative al *"coordinamento della finanza pubblica"*, alla *"partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea"*, alla *"governance istituzionale"*;
- che alle quattro aree strategiche individuate per l'avvio del negoziato corrispondevano le materie suscettibili di differenziazione ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, quali:
 1. rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni (art. 117, comma III, Cost.);
 2. tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, comma III, Cost.);
 3. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 117, comma III, Cost.);
 4. commercio con l'estero (art. 117, comma III, Cost.);
 5. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, comma III, Cost.);
 6. governo del territorio (art. 117, comma III, Cost.);

7. protezione civile (art. 117, comma III, Cost.);
8. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, comma III, Cost.);
9. tutela della salute (art. 117, comma III, Cost.);
10. norme generali sull'istruzione (articolo 117, comma II, lett. n);
11. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, comma II, lett. s);
- che il predetto *Documento di indirizzi*, trasmesso alla Presidenza di questa Assemblea con nota prot. AL/2017/41597 del 29 agosto 2017, è stato sottoposto alla condivisione e alla valutazione degli organi assembleari, attraverso l'esame delle Commissioni competenti per materia, in sede consultiva, e della Commissione I *Bilancio, Affari generali ed istituzionali* in sede referente;
 - che, a seguito dell'esame svolto nelle commissioni assembleari, il Presidente della Giunta regionale ha illustrato a questa Assemblea i contenuti del predetto Documento di indirizzi nella seduta del 3 ottobre 2017 e che nella stessa data questa Assemblea ha approvato la Risoluzione n. 5321, con la quale l'organo assembleare ha impegnato il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo in relazione alle aree strategiche come sopra richiamate, con l'aggiunta della materia indicata dalla lettera l) del comma II dell'art. 117, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;
 - che successivamente, il 18 ottobre 2017, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto la *Dichiarazione di intenti* formalizzando la reciproca volontà di avviare il negoziato;
 - che, a seguito di tale sottoscrizione, si è insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Tavolo a composizione tecnico-politica incaricato di condurre il negoziato tra i singoli Ministeri interessati dalle richieste di autonomia differenziata e le delegazioni trattanti per conto delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e, in un successivo momento, della Regione Veneto;
 - che, in conseguenza dell'insediamento del Tavolo di negoziazione, il Presidente della Giunta, il 14 novembre 2017, ha svolto una Comunicazione a questa Assemblea in merito all'avvio del negoziato, cui ha fatto seguito l'approvazione, nella stessa data e all'unanimità delle forze politiche, della Risoluzione n. 5600;
 - che, questa Assemblea, nel rinnovare l'impegno del Presidente della Giunta a proseguire nel percorso intrapreso e a rassegnarle periodicamente gli esiti del negoziato fino alla sottoscrizione dell'Intesa, gli ha conferito mandato a definire, tramite un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari competenti,

ulteriori ambiti materiali sui quali ampliare la richiesta di autonomia differenziata;

- che rappresentanti di questa Assemblea, nonché di ANCI e UPI regionali, hanno presenziato alle sedute del negoziato con il Governo svoltesi, rispettivamente, il 17 novembre 2017 a Bologna e il 21 novembre 2017 a Milano;

valutato

- che, come riferito dal Presidente della Giunta nella Comunicazione odierna, per indirizzo comune assunto dal Governo e delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di negoziato, si è scelto di circoscrivere la negoziazione, in questa prima fase, agli ambiti materiali di seguito elencati:
 - a) politiche in materia di lavoro;
 - b) istruzione;
 - c) tutela dell'ambiente;
 - d) tutela della salute.
- che, con riferimento alle ulteriori materie oggetto dei sopra richiamati atti di indirizzo approvati da questa Assemblea, resta allo stato confermata la decisione di proseguire il negoziato con l'Esecutivo che si insedierà a seguito dell'imminente rinnovo delle Camere parlamentari;
- che, dopo l'insediamento del Tavolo politico di negoziazione, ulteriori tavoli di confronto tecnico hanno consentito una declinazione più puntuale delle proposte avanzate dalle tre Regioni sugli oggetti individuati per la prima fase di negoziato;
- che nel Documento trasmesso dal Presidente della Giunta alla Presidenza di questa Assemblea in data 6 febbraio 2018 (num prot. 78033/2018) sono contenuti l'esito del confronto tecnico e la descrizione più analitica dell'Intesa-Quadro, nella sua parte generale, e negli allegati relativi a:
 - a) politiche per il lavoro, con il riconoscimento alla Regione della competenza legislativa concernente la disciplina delle misure complementari di controllo e delle funzioni di vigilanza;
 - b) istruzione;
 - c) salute;
 - d) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

- che, unitamente ai sopra citati allegati, l'Intesa-Quadro contiene un ulteriore allegato concernente una Dichiarazione di impegni in tema di Rapporti internazionali e con l'Unione Europea;

condivise

- per quanto sopra esposto, nonché in ragione dell'imminente rinnovo degli organi parlamentari, la decisione di Governo e Regioni partecipanti al negoziato di concludere questa prima fase con la sottoscrizione di un'Intesa-Quadro, contenente una premessa di carattere generale, ricognitiva, fra l'altro, di criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie connesse all'attribuzione di competenze legislative e amministrative differenziate, e allegati settoriali riferiti alle materie sopra richiamate;
- la decisione assunta da Governo e Regioni partecipanti al negoziato di sottoscrivere un'Intesa-Quadro, il cui carattere preliminare impone, ai fini della presentazione di un disegno di legge del Governo alle Camere e la conseguente approvazione della legge rinforzata ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione, una successiva fase di completamento e integrativa;
- la decisione di Governo e Regioni di rimettere la conclusione dell'*iter* prescritto dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, al futuro Esecutivo nazionale, fermo restando l'impegno a estendere il contenuto dell'Intesa alle ulteriori materie individuate negli atti di indirizzo approvati dai rispettivi organi assembleari;

conferisce mandato

- al Presidente della Giunta a sottoscrivere l'Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione odierna e avente i contenuti ivi illustrati;

impegna:

- il Presidente della Giunta, avuto riguardo al carattere preliminare della predetta Intesa, a proseguire il negoziato con l'Esecutivo che si insedierà a seguito dell'imminente rinnovo degli organi parlamentari anche con riferimento agli ulteriori ambiti materiali individuati, in particolare, con la Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017;

impegna altresì:

- il Presidente della Giunta a riferire a quest'Assemblea circa gli ulteriori sviluppi, nonché le eventuali variazioni dei contenuti dell'Intesa-Quadro rispetto a quanto risultante dalla Documentazione num prot. 78033/2018 e dall'odierna Comunicazione.

- il Presidente della Giunta, in coerenza con quanto già indicato nella risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017, ad acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, comma III, Cost.

Stefano Bellini (Cecina PD)

[Signature] (Cecina PD)

Giuseppe (Boscovini PD)

[Signature] (PROA - CHIATI HOP)

[Signature] (ZARUFFI - SI)

[Signature] (TORRE - SI)

Martina Martini (MONTINI, PD)



X.

L'Accordo preliminare-quadro del 28 febbraio 2018 tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Emilia-Romagna

L'Accordo preliminare quadro sottoscritto, il 28 febbraio 2018, dal Governo, nella persona del Sottosegretario agli affari regionali Gianclaudio Bressa, e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in forza di determinazioni assunte concordemente fra i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, verteva su un novero limitato di materie, oggetto di distinta regolazione per ciascuna delle tre Regioni firmatarie, precedute da un quadro di disposizioni generali e comuni.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

Il presente Accordo viene sottoscritto tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali e le Autonomie Gianclaudio Bressa e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Considerato che:

- l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento in esso contenute consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- stabilisce che alle Regioni ordinarie possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di competenza concorrente e, fra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, sull'organizzazione della giustizia di pace, sulle norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- consente che la attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie spetti alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali e che tale Intesa rispetti i principi stabiliti dall'art. 119 della Costituzione;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tenuto conto che:

- nel corso del 2017 e del 2018 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con pronunce formali dei loro organi, hanno dato avvio all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- segnatamente, in data 3 ottobre 2017, 14 novembre 2017 e 12 febbraio 2018 l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato rispettivamente, le Risoluzioni n. 5321, n. 5600, n. 6124 e n. 6129 per impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, specificando anche i temi che avrebbero dovuto essere oggetto prioritario di negoziazione;
- in data 7 novembre 2017, a seguito del referendum consultivo regionale svoltosi il 22 ottobre, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a tutte le materie di cui all'art.116, terzo comma, della Costituzione;
- in data 15 novembre 2017, a seguito del referendum consultivo regionale svoltosi il 22 ottobre, il Consiglio regionale del Veneto ha deliberato una proposta di legge statale di iniziativa regionale per ottenere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulla base di quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- i Presidenti delle Regioni sopra menzionate, con comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno chiesto di avviare il procedimento previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, chiedendo a tal fine di convocare specifici incontri tecnici e politici utili alla definizione dei contenuti del presente Accordo;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tali richieste e, ritenendole compatibili con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie di dare avvio al negoziato,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie;

- in data 9 novembre 2017 si è tenuta la seduta di avvio del negoziato tra il Governo della Repubblica, rappresentato dal Sottosegretario Gianclaudio Bressa, e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, rispettivamente Stefano Bonaccini e Roberto Maroni;
- in data 17 novembre a Bologna, e 21 novembre a Milano, sono state indicate come di prioritario interesse regionale le seguenti materie: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, tutela del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, tutela della salute, rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni, istruzione, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, previdenza complementare e integrativa, grandi reti di trasporto e navigazione, protezione civile, governo del territorio, ordinamento sportivo.
- in data 1° dicembre 2017 è stato avviato altresì il negoziato con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia;
- è stata condivisa dalle Regioni interessate l'opportunità di circoscrivere il negoziato, in questa prima fase del confronto, stante la fase conclusiva della legislatura statale e la conseguente ristrettezza dei tempi per la conduzione del negoziato su tutte le materie oggetto di richiesta, ad alcune materie d'interesse comune quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea, restando comunque impregiudicata la possibilità di estendere il negoziato ad altri aspetti relativi alle materie oggetto del presente Accordo e non ancora definiti col medesimo, nonché alle altre materie in un momento successivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

A conclusione di questo primo confronto, ispirato dal principio di leale collaborazione, le Parti hanno convenuto che debba essere riconosciuta la rilevanza del percorso intrapreso, rispetto al prosieguo dello stesso tra le Istituzioni, anche successivamente al prossimo rinnovo degli organi statali.

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'Accordo.

1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l'attribuzione alla Regione Emilia-Romagna di autonomia differenziata, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo.

Art. 2 – Durata.

1. L'Intesa di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verificano situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione.

Due anni prima della scadenza dell'Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa.

2. All'esito di tale verifica, e a seguito di conseguente e successiva intesa tra Stato e Regione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa e necessarie al recepimento di quanto concordato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3 – Verifiche e monitoraggio.

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, si riserva di disporre verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell'Intesa. A tal fine concorda con il Presidente della Regione le modalità più opportune. La stessa facoltà è riconosciuta alla Regione.

Art. 4 – Risorse.

1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, saranno determinate da una apposita Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'Intesa, in termini:

- a) di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire la gestione delle competenze trasferite o assegnate, in coerenza con quanto disposto dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione;
- b) di spesa sostenuta dallo Stato nella Regione (quale criterio da superare in via definitiva), riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
- c) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'approvazione dell'Intesa, e che progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.

2. I provvedimenti di determinazione delle risorse ai sensi del comma 1, lett. c), determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove



Presidenza del Consiglio dei Ministri

competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

Art. 5 – Investimenti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d'imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Art. 6 – Materie.

1. Sulla base del presente Accordo sono conferite alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa, nelle materie indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo, restando impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata, sulle medesime e sulle altre materie indicate dalla Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Politiche del Lavoro

Art. 1

1. Al fine di rafforzare la funzione pubblica delle politiche attive e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro.

2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione saranno riconosciute risorse finanziarie stabili, con le procedure di cui all'art. 4 dell'Accordo.

Art. 2

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quelle di politica passiva erogate dallo Stato, anche al fine di renderne coerenti le durate.

Art. 3

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale.

2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate in raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Istruzione

Art. 1

1. Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.

2. A tal fine, la Regione può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché ulteriori posti in deroga. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.

Art. 2

1. È attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.

Art. 3

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita, fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

Art. 4

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.
2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.
3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.

Art. 5

1. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

1. Spettano alla Regione:

- a) la costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso ER.GO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e Università;
- b) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
- c) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Salute

Art. 1

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, anche al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, alla Regione è attribuita, quale misura essenziale per il funzionamento dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie, una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale, di cui al comma 3-*bis* dell'art. 17 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Art. 2

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di rendere il sistema più coerente con le specifiche esigenze del territorio, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale. A tale scopo, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale.

2. Fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e dell'organizzazione logistica delle medesime, la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione.

3. La Regione definisce le modalità per l'inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all'interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né all'instaurazione di alcun rapporto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.

4. La Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

Art. 3

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, alla Regione è attribuita una maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione.

2. La Regione assicura che il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione si applichi solo agli assistiti residenti nella Regione.

Art. 4

1. Alla Regione è attribuita una maggiore autonomia, in coerenza con le proprie esigenze specifiche, in ordine alla definizione del sistema di *governance* delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto, nonché delle relative forme di integrazione, anche in tema di modalità di erogazione.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.

Art. 5

1. La Regione, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'Agenzia Italiana del Farmaco



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all'AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.

2. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

1. Ferme restando le funzioni istituzionali che le vigenti disposizioni attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la Regione:

- 1) definisce qualitativamente e quantitativamente le forme della distribuzione diretta dei farmaci destinati alla cura di pazienti che richiedono un controllo ricorrente, anche tramite il coinvolgimento delle farmacie di comunità con le quali condivide opportuni strumenti di monitoraggio dell'appropriatezza nell'uso dei farmaci;
- 2) assicura l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- 3) dispone, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

Art. 7

1. Per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.

Art. 8

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

Art. 1

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall'art. 4 del presente Allegato.

2. La Regione può disporre, altresì, l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

Art. 2

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Art. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.
2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone comunicazione formale alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.

Art. 4

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative elencate nella Tabella A.
2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono altresì attribuite alla Regione le funzioni amministrative provinciali e comunali elencate nella Tabella B, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.
3. Le funzioni di cui alla Tabella B sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base dell'Intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Allegato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	TABELLA A (Articolo 4, comma 1)
1	Programmazione triennale degli interventi di difesa del suolo e della costa regionali
2	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto
3	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000
4	Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal Piano di tutela delle acque
5	Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dai Piani di risanamento della qualità dell'aria
6	Sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi
7	Sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue
8	Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	TABELLA B (Articolo 4, comma 2)
1	Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2	Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
3	Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
4	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
5	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6	Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
7	Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-duovicies,, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
8	Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
9	Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
10	Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
11	Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
12	Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
13	Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36)
14	Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)
15	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ADDENDUM SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare le forme di partecipazione delle autonomie territoriali al consolidamento dell'Unione Europea e all'intensificazione delle relazioni transfrontaliere e della cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali.

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione degli atti normativi comunitari, nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art.116, terzo comma, della Costituzione.

Il Governo della Repubblica si impegna a sostenere l'azione della Regione Emilia-Romagna nella politica europea in materia di Strategie macroregionali, di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018, anche supportando il ruolo svolto dalla Regione quale autorità capofila nello sviluppo della regione EUSAIR.

Il Governo si impegna a presentare un disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 948, al fine di consentire alla Regione di operare più incisivamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, nel rispetto dei limiti procedurali e costituzionali.

Il Governo assicura un maggiore coinvolgimento della Regione nelle controversie di diritto europeo che la riguardano direttamente, con particolare riferimento agli eventuali contenziosi nelle materie oggetto dell'autonomia differenziata ad essa riconosciuta, ferma la responsabilità dello Stato per qualunque infrazione del diritto dell'Unione europea.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Governo e la Regione Emilia-Romagna convengono che è obiettivo della Repubblica, e quindi anche delle Regioni che ne sono componenti essenziali, favorire il processo di integrazione europea e di sviluppo della regione euromediterranea e della regione alpina.

A tal fine il Governo e la Regione si impegnano a sviluppare, nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, forme di collaborazione e di reciproca consultazione, per quanto riguarda le decisioni che, assunte a livello di Unione, possono riguardare specificamente la Regione Emilia-Romagna.

28 FEB. 2018

Presidente della Regione Emilia Romagna

Stefano Bonaccini



Sottosegretario per gli Affari Regionali e le Autonomie

Gianclaudio Bressa

